Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 164 del 15 luglio 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 luglio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 119

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 1996 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo - 15 giugno 1996 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 1996 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 giugno 1996.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 marzo 1996, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 marzo-15 giugno 1996 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 ottobre 1996.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 MARZO-15 GIUGNO 1996

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
526.		
27 gennaio 1994, Roma		
Accordo tra Italia e Federazione Russa sullo status dei luoghi di sepoltura dei militari italiani in Russia e dei militari russi in Italia caduti nella II guerra mondiale	20 marzo 1996	9
527.		
4 ottobre 1994, Entebbe		
Memorandum d'Intesa tra Italia e Uganda sull'assistenza italiana alle attività sanitarie nel distretto di Hoima (II fase)	4 ottobre 1994	13
528.		
5 luglio 1995, Kingston		
Accordo tra Italia e Giamaica per il riscadenzamento del debito (Club di Parigi 25 gennaio 1993)	28 marzo 1996	33
529.		
23 novembre 1995, Roma		
Accordo di fondo fiduciario tra Italia e Istituto Italo-Latino americano per la realizzazione del programma: «Potenziamento dell'Istituto di scienza e tecnologia degli alimenti (ICTA)», Colombia, II fase	4 giugno 1996	45
530.		
23 novembre 1995, Roma		
Accordo di fondo fiduciario tra Italia e Istituto Italo-Latino americano per la realizzazione del «Progetto di cooperazione tra I.I.L.A. e l'Università dell'Uruguay, facoltà di Chimica, cattedra di Farmacognosia»	4 giugno 1996	69
531.		
8 dicembre 1995, Mosca		
Accordo di riscadenzamento del debito per le scadenze 1995 tra Italia e Federazione Russa (Club di Parigi 3 giugno 1995) con Allegato	8 dicembre 1995	87

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Trattato di amicizia e collaborazione tra Italia e Polonia (Varsavia 11 ottobre 1991) *(Vedi legge n. 580 del 4 ottobre 1994 nel* S.O. *n. 136 alla* G.U. *n. 245 del 19 ottobre 1994).*	15 dicembre 1995 *G.U.* n. 6 del 9 gennaio 1996
Atti finali della Conferenza addizionale dei Plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione della Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni (Ginevra 22 dicembre 1992) *(Vedi legge n. 61 del 31 gennaio 1996 nel* S.O. *n. 32 alla* G.U. *n. 40 del 17 febbraio 1996).*	2 maggio 1996

526.

Roma, 27 gennaio 1994

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sullo *status* dei luoghi di sepoltura dei militari italiani in Russia e dei militari russi in Italia caduti nella II guerra mondiale

(Entrata in vigore: 20 marzo 1996)

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sullo status dei luoghi di sepoltura dei militari italiani in Russia e dei militari e civili russi in Italia caduti nella Seconda Guerra Mondiale

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, basandosi sui principi umanitari e sulle pertinenti norme delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e del Protocollo integrativo n. 1 per la protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

1. Le Parti contraenti, per risolvere i problemi riguardanti l'individuazione, manutenzione e cura dei luoghi di sepoltura dei militari italiani in Russia e dei militari e civili russi in Italia, nonchè l'esumazione e la risepoltura delle spoglie in essi ritrovate, opereranno sulla base del presente Accordo.
2. Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, attraverso gli Organi da loro incaricati, si impegnano a scambiarsi informazioni sull'esistenza e dislocazione dei luoghi di sepoltura dei militari italiani in Russia e dei militari e civili russi in Italia.
Una volta analizzati e precisati i dati reciprocamente fornitisi, le Parti confermeranno gli elenchi ufficiali dei luoghi delle sepolture dei militari italiani in Russia e dei militari e civili russi in Italia.
Gli elenchi potranno essere ampliati, con i dati sui nuovi luoghi di sepoltura ritrovati, di reciproca intesa tra le Parti.
3. Per quanto riguarda i luoghi di sepoltura dei militari italiani in Russia e dei militari e civili russi in Italia inseriti negli elenchi di cui al punto 2 del presente articolo, valgono le disposizioni relative alla registrazione, manutenzione e cura previste dall'articolo 34 del Protocollo integrativo n. 1 delle Convenzioni di Ginevra sulla protezione delle vittime di guerra del 12 agosto 1949, dal presente Accordo e dai suoi protocolli esecutivi.

Articolo 2

1. La Parte italiana affida l'adempimento degli impegni, ad essa derivanti dal presente Accordo, al Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra.
2. La Parte russa affida l'adempimento degli impegni, ad essa derivanti dal presente Accordo, all'Associazione

Internazionale per la collaborazione militare-memoriale "I memoriali di guerra".

Articolo 3

1. Le attività riguardanti la cura dei luoghi di sepoltura dei militari italiani in Russia e dei militari e civili russi in Italia saranno regolamentate da protocolli concordati dalla Parte italiana e da quella russa a livelli da loro determinati.
2. Le attività riguardanti la cura dei luoghi di sepoltura dei militari italiani in Russia e dei militari e civili russi in Italia comprendono la messa in opera dei segni tombali commemorativi, lavori di giardinaggio, la cura dei luoghi di sepoltura nel modo dovuto.
In alcuni casi e con l'accordo delle Parti potranno essere scelte anche altre forme di commemorazione dei caduti in guerra.
3. Le due Parti, nello svolgere le operazioni di cui al punto 1 del presente articolo, terranno presenti le peculiarità delle rispettive legislazioni nonchè le tradizioni nazionali, religiose e di altro tipo dello Stato sul cui territorio si trovano i luoghi di sepoltura.

Articolo 4

1. L'esumazione, effettuata allo scopo di consegnare le spoglie dei caduti per la loro risepoltura in patria, verrà effettuata esclusivamente su richiesta del Governo della Parte interessata e con il consenso dell'altra Parte.
2. In caso di decisione di effettuare l'esumazione e la consegna delle spoglie dei caduti all'altra Parte , le relative procedure connesse con la esumazione e la consegna delle spoglie saranno concordate tra le Parti.
3. L'esumazione ai fini di risepoltura in patria delle spoglie dei caduti verra effettuata dai competenti organi dei due Paesi all'uopo incaricati.
4. Le traslazioni delle spoglie nell'ambito dello stesso paese potranno essere effettuate di regola solo in casi eccezionali e in seguito alla decisione della Parte sul cui territorio si trova il luogo di sepoltura. In questo caso l'altra Parte deve essere informata tempestivamente dell'eventuale cambiamento del luogo di sepoltura.
5. All'esumazione, effettuata ai fini di traslazione dal luogo di sepoltura, potranno assistere i rappresentanti della Parte di cui vengono esumate le spoglie dei caduti.

Articolo 5

1. Gli oneri per la manutenzione dei luoghi di sepoltura dei militari italiani in Russia e dei militari e civili russi in Italia sono a carico della Parte italiana.

2. Gli oneri per l'esumazione, il trasporto e la traslazione delle spoglie dei caduti saranno a carico della Parte richiedente.

3. Le attrezzature e i mezzi di trasporto importati temporaneamente in ambedue gli Stati per effettuare i lavori previsti dall'Accordo, nonché i mezzi tecnici destinati all'esecuzione di tali lavori, il materiale e gli attrezzi per il trasporto delle spoglie, la sistemazione e l'ornamento delle tombe e delle steli sepolcrali vengono importati in esenzione doganale.

Il controllo dei movimenti delle merci di cui sopra viene effettuato dalle autorità doganali nei modi definiti dalla rispettiva legislazione.

Articolo 6

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio delle note diplomatiche con le quali le Parti contraenti si comunicheranno l'avvenuto adempimento delle procedure costituzionali necessarie, secondo i rispettivi ordinamenti, alla realizzazione dell'Accordo stesso.

2. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Accordo entrano in perenzione l'"Accordo tra il governo della Repubblica Italiana e il governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sullo status dei luoghi di sepoltura dei militari italiani in Russia e di quelli dei militari e civili sovietici in Italia, caduti nella seconda guerra mondiale" così come i protocolli aggiuntivi a suo tempo concordati.
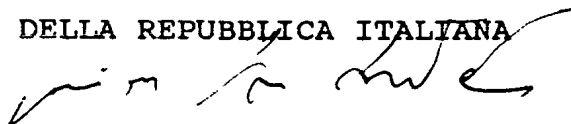
3. Il presente Accordo e stipulato a tempo indeterminato.

Ognuna delle Parti contraenti può denunciare l'Accordo dandone comunicazione per iscritto all'altra Parte. L'Accordo cessa di avere vigore sei mesi dopo la ricezione di detta comunicazione.

Fatto a Roma il 27 gennaio 1994 in due originali, ognuno in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO	PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA	DELLA FEDERAZIONE RUSSA

527.

Entebbe, 4 ottobre 1994

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Uganda sulla assistenza Italiana alle attività sanitarie nel distretto di Hoima - (II fase)

(Entrata in vigore: 4 ottobre 1994)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA

ON ITALIAN ASSISTANCE TO HEALTH ACTIVITIES

IN

HOIMA DISTRICT

This Agreement is made this 4th day of October 1994 between the Government of the Italian Republic represented by H.E. the Ambassador of the Italian Republic to Uganda whose address is P.O. Box 4646, Kampala (hereinafter called "the donor Government"), of the one part

and

the Government of the Republic of Uganda represented by the Hon. Minister of Health of P.O. Box 8, Entebbe (hereinafter called the "Government"), of the other part.

WHEREAS under the Agreement on Technical Cooperation signed on 16th March, 1993, the Italian Government agreed to render assistance to the Government of Uganda and under the provisions of the above quoted agreement the Non Governmental Organisation A.V.S.I. ["Associazione Volontari per il Servizio Internazionale" (International Service Volunteers' Association) of Viale Carducci No. 85, 47023 Cesena (FO), Italy] (hereinafter called A.V.S.I.), is already working in Health cooperation programmes in Hoima, Kitgum, Mbarara, Mbale, Kabarole and Kampala districts;

and

WHEREAS the Government of the Republic of Uganda, appreciating the good services rendered by A.V.S.I., wishes to extend to Hoima District for the next three years the cooperation with the Government of the Italian Republic through the same Organisation;

and

WHEREAS the Government of the Italian Republic, in pursuit of the objective of improving the health services rendered to the people of Uganda, wishes to continue its cooperation with the Government of the Republic of Uganda through the Italian NGO A.V.S.I.;

NOW THEREFORE this Agreement witnesses as follows:

ARTICLE 1

SCOPE

The Health Programme under this agreement is intended to significantly contribute to the improvement of the living conditions of the people in Hoima district.

The scope of the Programme shall be achieved through the support and expansion of the activities of the Ugandan Health Authorities at central, district and community level and shall be designed to achieve:

2.1 Implementation of National Health Programmes.

2.2 Capacity building of Hoima District Health System for Sustainable Primary Health Care.

2.3 Improvement of the services rendered by Hoima Hospital and Rural Health Units.

ARTICLE 2

GENERAL OBJECTIVES

The General Objectives of the Programmes shall be to:

3.1 Support the Essential Drugs Management Programme, EDMP.

3.2 Support the AIDS Control Programme, ACP.

3.3 Support the Expanded Programme on Immunisation, EPI.

3.4 Support the Control of Diarrhoeal Diseases Programme, CDD.

3.5 Support the Health Information System, HIS.

3.6 Support the Tuberculosis and Leprosy Control Programme, TLCP.

3.7 Support to the Community Based Health Care, CBHC.

3.8 Support to the Maternal and Child Health/Family Planning, MCH/FP.

3.9 Support the National Water and Sanitation Programme in Hoima District.

3.10 Strengthen of the District Health Management Team capacities for a sustainable Primary Health Care in the district.

3.10 Improve of the services rendered by Hoima Hospital and First Line Health Services.

3.11 Strengthen the management and organisation of Hoima Hospital Workshop.

ARTICLE 3

SPECIFIC OBJECTIVES

In addition to the general objectives referred to in article 2, there shall be specific objectives.

3.1 In order to support the EDMP, it will be necessary to:

- 3.1.1 Support the distribution of essential drugs
- 3.1.2 Supervise the use of the drugs by the health workers

3.2 In order to support the ACP, it will be necessary to:

- 3.2.1 Monitor the progress of HIV epidemic.
- 3.2.2 Contribute to the control of HIV transmission.
- 3.2.3 Improve the treatment of the opportunistic infection.
- 3.2.4 Support initiatives of social aid to widows, orphans, and families of AIDS victims.

3.3 In order to support the EPI and CDD, it will be necessary to:

- 3.3.1 Maintain the coverage for BCG, OPV3/DPT3, Measles and TT2 to the target levels of Ministry of Health.
- 3.3.2 Improve the distribution and availability of O.R.S. through Child Welfare Clinics.
- 3.3.3 Integrate the EPI/CDD and the MCH/FP activities.
- 3.3.4 Improve the availability of safe water sources.

3.4 In order to support the HIS, it will be necessary to:

3.4.1 Involve all the health workers and health units in the districts (Government, N.G.O. and Private) in the data collection and analysis.
3.4.2 Improve the analysis and use of data and information at district level.

3.5 In order to support the TLCP, it will be necessary to:

3.5.1 Participate in the passive and active case finding.
3.5.2 Reduce the infection annual rate during the three years of the programme.
3.5.3 Participate in the supply of drugs for an appropriate chemotherapy and chemoprophylaxis.

3.6 In order to implement the CBHC, it will be necessary to:

3.6.1 Support the Community Based Health Care Association of Hoima district.
3.6.2 Participate in the training of Traditional Birth Attendants and Community Health Workers.
3.6.3 Extend the CBHC in all the subcounties of the district.

3.7 In order to support the MCH/FP, it will be necessary to:

3.7.1 Organise AnteNatal Clinics and Labour Care in all the rural health units (Government, N.G.O., Private)
3.7.2 Integrate MCH/FP with EPI
3.7.3 Organise Under Five Clinics in all the rural health units (Government, NGO, Private).

3.8 In order to strengthen the District Health Management Teams (DHMT) capacities, it will be necessary to:

3.8.1 Improve the problem identification, planning, monitory evaluation capacities of the D.H.M.T.
3.8.2 Organise a system of health activities supervision involving all the district health services.
3.8.3 Prepare District Health Plans.

3.9 In order to support the Water and Sanitation Programme in district, it will be necessary to:

3.9.1 Protect springs.
3.9.2 Protect shallow wells.

3.9.3 Promote Community Based Water Sources Maintenance System for the protected springs and wells.
3.9.4 Promote the construction and use of latrines and particularly of V.I.P. latrines.
3.9.5 Improve the water sources in Hoima Hospital.

3.10 In order to improve the services delivered by Hoima Hospital, it will be necessary to:

3.10.1 Improve the preventive and curative services of outpatients and inpatients.
3.10.2 Support the management and administration of the Hospital.
3.10.3 Promote the integration of the Hospital and the First Line Health Service activities.
3.10.4 Complete the rehabilitation of the buildings.

3.11 In order to implement the above mentioned activities, it will be necessary to rehabilitate seven Rural Health Units, to be identified by Hoima district local authorities.

The rehabilitation will be comprehensive of:

3.11.1 Repair of roofs and ceilings.
3.11.2 Repair of walls and floors.
3.11.3 Repair of water and sewerage systems.
3.11.4 Repair of door, windows and their frames.
3.11.5 Painting of walls.
3.11.6 Provide Solar Power lights.

3.12 In order to support the Workshop of Hoima Hospital, it will be necessary to:

3.12.1 Support the activities of the workshop through technical advice, procurement of tools and raw materials and coverage of some running costs.
3.12.2 Develop a sustainable management of the workshop.

ARTICLE 4

COMMITMENTS OF THE GOVERNMENT OF ITALY

The Italian Government through AVSI for the implementation of the programme is committed to provide the following:

4.1 Italian Technical Personnel
- One Consultant Surgeon as Programme Manager;
- Three Medical Officers;
- Two multipurpose Technicians.

4.2 Transport
- One Lorry;
- Two four-wheel drive Vehicles;
- One four-wheel drive Pick-up;
- Six Motorcycles;
- Sixty bicycles.

4.3 Buildings

4.3.1 Building materials for the rehabilitation of seven Rural Health Units of Hoima District.

4.3.2 Building materials and funds in order to contribute to the routine maintenance and to complete the rehabilitation of Hoima Hospital.

4.3.3 Supply of the essential building materials for protection of spring and shallow wells and construction of V.I.P. latrines.

4.4 Equipment

4.4.1 Provision of necessary basic equipment for seven Rural Health Units.

4.4.2 Provision of necessary stationary and equipment for training workshops, seminars and courses.

4.4.3 Provision of essential solar equipment for Hoima Hospital and the seven Rural Units, after their rehabilitation.

4.4.4 Provision of necessary equipment for the implementation of the National Health Programmes (microscopes, personal computers with printers, drugs)

4.4.5 Provision of equipment for Hoima Hospital (boilers, drugs, sundries).

4.4.6 Provision of equipment for the hospital workshop:
- tools and machines for wood carpentry
- tools and machines for metal carpentry
- tools for masonry
- raw materials
- Office Equipment.

4.4.7 Provision of equipment and goods necessary to the Italian personnel and relevant objectives of this Memorandum of Understanding.

4.4.8 Provision of funds and transport for supervision hospital and first line health services activities.

ARTICLE 5

COMMITMENTS OF THE GOVERNMENT OF UGANDA

The Government of Uganda shall give support to the programme, ensuring that full cooperation is extended to the Italian personnel.

The Government shall:

5.1 give full assistance and the necessary permits, including where considered appropriate duty-free importation of needed machinery and goods, exemption from any fiscal charge;

5.2 provide throughout the duration of the project where appropriate necessary full professional and auxiliary staffing to the hospitals and in the district;

5.3 gradually substitute, in due time and by mutual agreement of the parties, the Italian Personnel with suitable qualified Ugandan staff;

5.4 provide the Italian Personnel working in the programme with the necessary documents. as required by Ugandan Regulations;

5.5 provide adequate housing accommodation with hard furniture to the Italian Personnel.

ARTICLE 6

DUTIES

The Italian Team shall:

6.1 carry out their work in conformity with the regulations of Uganda, Ministry of Health;

6.2 refrain from any other paid activity for the duration of their assignment;

6.3 fully observe Uganda Laws, Regulations and Customs, and respect the principles of non-interference in the internal political affairs of Uganda;

6.4 perform their task in accordance with the highest principles of medical and professional ethics and international principles and practices.

ARTICLE 7

PRIVILEGES AND IMMUNITIES

7.1 The provision of the Uganda-Italy Agreement on Technical Cooperation of 16th March, 1993 (Articles VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV) shall fully apply to the Italian personnel - including the experts, the volunteers and any other Italian expatriates working in the Programme - and their family dependents as well as to the equipment and supplies used in the Programme;

7.2 The Uganda Government shall assume civil responsibilities and liabilities for acts performed by the Italian staff in the course of their professional activities related to the programme, save for negligent acts and/or omissions, recognised as such by both parties, giving rise to claims of loss and/or damage by third parties.

ARTICLE 8

EVALUATION

A yearly joint official evaluation of the conditions will be made by the representatives of the Governments of Uganda and of Italy with the participation of the implementing NGO A.V.S.I..

ARTICLE 9

DURATION

9.1 This Memorandum of Understanding shall have a duration of three years extendible and renewable by mutual agreement of the two Governments;

9.2 It may be modified at any time by mutual consent of the two parties.

ARTICLE 10

APPROVAL

This Memorandum of Understanding will come into force upon signature by both parties.

This Memorandum of Understanding is made in two original copies in English language, on the date, month and year first written above, both copies being equally authentic.

In WITNESS WHEREAS the duly authorized representative of the parties hereto have signed this Memorandum of Understanding.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

Signature ....

Name L'AMBASCIATORE Marcello Ricoveri

Title ....

Place ENTEBBE

Witness ....

Official Stamp

AMBASCIATA D'ITALIA KAMPALA

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA

Signature ....

Name DR. JAMES G. S. MAKUMBI

Title MINISTER OF HEALTH

Place ENTEBBE

Witness ....

Official Stamp

MINISTRY OF HEAL.
P. O. BOX 8
ENTEBBE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AMBASCIATA D'ITALIA

MEMORANDUM D'INTESA
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UGANDA
SULL'ASSISTENZA ITALIANA ALLE ATTIVITA' SANITARIE
NEL DISTRETTO DI HOIMA

Il presente Accordo è stato stipulato il 4 ottobre 1994 fra il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal S.E. l'Ambasciatore della Repubblica Italiana in Uganda, il cui indirizzo è Casella postale 4646, Kampala (qui di seguito denominato "il Governo donatore") da una parte

e

il Governo della Repubblica di Uganda, rappresentato dall'On. Ministro della Sanità, Casella Postale 8, Entebbe (qui di seguito denominato il "Governo") dall'altra parte.

PREMESSO CHE, ai sensi dell'Accordo di Cooperazione Tecnica firmato il 16 marzo 1993, il Governo Italiano ha convenuto di prestare assistenza al Governo dell'Uganda e, ai sensi delle disposizioni dell'accordo di cui sopra, l'Organizzazione Non Governativa A.V.S.I. (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) con sede in Viale Carducci, 85, 47023 Cesena (FO), Italia (qui di seguito denominata A.V.S.I.), opera già in alcuni programmi di cooperazione sanitaria nei distretti di Hoima, Kitgum, Mbarara, Mbale, Kabarole e Kampala;

e

PREMESSO CHE il Governo della Repubblica di Uganda, che apprezza i buoni servizi resi dall'A.V.S.I., desidera

estendere al Distretto di Hoima la collaborazione con il Governo della Repubblica Italiana per i prossimi tre anni, tramite la stessa Organizzazione;

e

PREMESSO CHE il Governo della Repubblica Italiana, al fine di migliorare i servizi sanitari resi al popolo ugandese, desidera continuare a collaborare con il Governo della Repubblica di Uganda tramite l'ONG italiana A.V.S.I.;

PERTANTO l'Accordo prevede quanto segue:

ARTICOLO 1

PORTATA

Il Programma Sanitario di cui al presente accordo intende contribuire in maniera significativa a migliorare le condizioni di vita degli abitanti del distretto di Hoima.

L'obiettivo del Programma sarà raggiunto sostenendo ed ampliando le attività delle Autorità Sanitarie ugandesi ai livelli centrale, distrettuale e comunitario, e sarà concepito per conseguire:

2.1 l'attuazione dei Programmi Sanitari Nazionali;
2.2 il rafforzamento delle capacità del Sistema Sanitario del Distretto di Hoima al fine di assicurare la sostenibilità dell'Assistenza Sanitaria di Base;
2.3 il miglioramento dei servizi dell'Ospedale di Hoima e delle Unità Sanitarie Rurali.

ARTICOLO 2

OBIETTIVI GENERALI

Gli obiettivi generali dei Programmi sono i seguenti:

3.1 sostenere il Programma di Gestione dei Medicinali di Base - EDMP;
3.2 sostenere il Programma per il Controllo dell'AIDS - ACP;
3.3 sostenere il Programma Ampliato per l'Immunizzazione - EPI;

3.4 sostenere il Programma per il Controllo delle Malattie con diarrea - CDD;
3.5 sostenere il Sistema di Informazione Sanitaria - HIS;
3.6 sostenere il Programma per il Controllo della Tubercolosi e della Lebbra - TLCP;
3.7 sostenere l'Assistenza Sanitaria al livello di Comunità - CBHC;
3.8 sostenere la Salute delle Madri e dei Bambini/la Pianificazione Familiare - MCH/FP;
3.9 sostenere il Programma Nazionale Idrico ed Igienico nel Distretto di Hoima;
3.10 rafforzare le capacità delle Unità Distrettualo preposte alla Gestione sanitaria, al fine di conseguire un'Assistenza Sanitaria di Base sostenibile nel distretto;
3.10 migliorare i servizi resi dall'Ospedale di Hoima ed i servizi sanitari di pronto soccorso;
3.11 rafforzare la gestione e l'organizzazione del Laboratorio dell'Ospedale di Hoima.

ARTICOLO 3

OBIETTIVI SPECIFICI

Oltre agli obiettivi generali, di cui all'articolo 2, figurano alcuni obiettivi specifici.

3.1 Al fine di sostenere l'EDMP, occorrerà:
  3.1.1 sostenere la distribuzione dei medicinali di base
  3.1.2 controllare l'uso dei medicinali da parte degli operatori sanitari.
3.2 Al fine di sostenere l'ACP, occorrerà:
  3.2.1 controllare lo stato di avanzamento dell'epidemia da HIV
  3.2.2 contribuire a controllare la trasmissione dell'HIV
  3.2.3 migliorare la cura delle malattie contagiose
  3.2.4 sostenere le iniziative di assistenza sociale a favore di vedovi, orfani e delle famiglie delle vittime dell'AIDS.
3.3 Al fine di sostenere l'EPI ed il CDD, occorrerà:
  3.3.1 mantenere la copertura per BCG, OPV3/DPT3, morbillo e TT2 ai livelli indicati come obiettivo dal Ministero della Sanità

3.3.2 migliorare la distribuzione e la disponibilità dell'O.R.S. tramite le Cliniche per l'Infanzia
3.3.3 integrare le attività di EPI/CDD e MCH/FP
3.3.4 incrementare la disponibilità delle fonti idriche sicure.

3.4 Al fine di sostenere l'HIS, occorrerà:
3.4.1 far partecipare tutti gli operatori sanitari e le unità sanitarie dei distretti (governative, ONG e private) alla raccolta ed all'analisi dei dati
3.4.2 migliorare l'analisi e l'uso di dati ed informazioni al livello distrettuale.

3.5 Al fine di sostenere il TLCP, occorrerà:
3.5.1 partecipare alla ricerca dei casi passivi ed attivi
3.5.2 ridurre il tasso annuo di infezioni per la durata del programma triennale
3.5.3 contribuire a fornire medicinali per la chemioterapia e la chemioprofilassi.

3.6 Al fine di sostenere il CBHC, occorrerà:
3.6.1 sostenere l'Associazione per l'Assistenza Sanitaria al livello di Comunità nel distretto di Hoima
3.6.2 partecipare alla formazione degli Assistenti alle Nascite e degli Operatori Sanitari della Comunità
3.6.3 portare il CBHC in tutte le sotto-contee del distretto.

3.7 Al fine di sostenere il MCH/FP, occorrerà:
3.7.1 allestire Cliniche Pre-natali e di Assistenza al Travaglio in tutte le unità sanitarie rurali (governative, NGO e private)
3.7.2 integrare il MCH/FP con l'EPI
3.7.3 allestire Cliniche per i bambini di età inferiore ai cinque anni in tutte le unità sanitarie rurali (governative, NGO e private).

3.8 Al fine di rafforzare le capacità delle Unità Distrettuali preposte alla Gestione Sanitaria (DHMT), occorrerà:
3.8.1 migliorare le capacità di identificare i problemi, pianificare e valutare i controlli delle DHMT
3.8.2 organizzare un sistema di supervisione delle attività sanitarie con la partecipazione di tutti i servizi sanitari distrettuali.
3.8.3 preparare Programmi Sanitari Distrettuali

3.9 Al fine di sostenere il Programma Idrico ed Igienico del distretto, occorrerà:

- 3.9.1 proteggere le sorgenti
- 3.9.2 proteggere i pozzi poco profondi
- 3.9.3 promuovere il SIstema di Manutenzione delle Fonti Idriche al livello di Comunità per le sorgenti ed i pozzi protetti
- 3.9.4 promuovere la costruzione e l'impiego di latrine, ed in particolare di latrine V.I.P.
- 3.9.5 migliorare le fonti idriche dell'Ospedale di Hoima.

3.10 Al fine di migliorare i servizi prestati dall'Ospedale di Hoima, occorrerà:

- 3.10.1 migliorare i servizi ai prevenzione e cura dei pazienti ricoverati e non
- 3.10.2 sostenere la gestione e l'amministrazione dell'Ospedale
- 3.10.3 promuovere l'integrazione fra l'Ospedale e le attività relative ai Servizi Sanitari di Prima Linea
- 3.10.4 completare la ristrutturazione degli edifici.

3.11 Al fine di attuare le attività di cui sopra, occorrerà ristrutturare sette Unità Sanitarie Rurali, la cui identificazione è di competenza delle autorità locali del distretto di Hoima.
La loro ristrutturazione comprenderà:

- 3.11.1 la riparazione di tetti e soffitti
- 3.11.2 la riparazione di pareti e pavimenti
- 3.11.3 la riparazione dei sistemi idrico e fognario
- 3.11.4 la riparazione di porte, finestre e infissi
- 3.11.5 l'imbiancatura delle pareti
- 3.11.6 la fornitura di luce ad energia solare

3.12 Al fine di sostenere il Laboratorio dell'Ospedale di Hoima, occorrerà:

- 3.12.1 sostenere le attività del laboratorio tramite consulenza tecnica, reperimento di strumenti e materie prime e copertura di alcune spese correnti
- 3.12.2 provvedere ad una gestione sostenibile del laboratorio

ARTICOLO 4

IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO

Il Governo italiano, tramite l'AVSI per quanto riguarda l'attuazione del programma, si impegna a fornire quanto segue:

4.1 Personale Tecnico italiano
- un Chirurgo consulente come Direttore del Programma
- tre ufficiali medici
- due tecnici polivalenti

4.2 Trasporti
- un camion
- due vetture con quattro ruote motrici
- un autocarro per collettame con quattro ruote motrici
- sei motocicli
- sessanta biciclette

4.3 Edifici

4.3.1 materiali edili per la ristrutturazione di sette Unità Sanitarie Rurali del Distretto di Hoima

4.3.2 materiali edili e fondi, al fine di contribuire alla manutenzione ordinaria dell'Ospedale di Hoima e completarne la ristrutturazione

4.3.3 fornitura dei materiali edili di base per proteggere le sorgenti ed i pozzi poco profondi e costruire latrine V.I.P.

4.4 Attrezzature

4.4.1 fornitura di attrezzature di base necessarie per sette Unità Sanitarie Rurali

4.4.2 fornitura di cancelleria e attrezzature necessari per laboratori, seminari e corsi di formazione

4.4.3 fornitura di attrezzature per l'impianto ad energia solare di base per l'Ospedale di Hoima e sette Unità Rurali, successivamente alla loro ristrutturazione

4.4.4 fornitura degli impianti necessari per l'attuazione dei Programmi Sanitari Nazionali (microscopi, personal computers con stampanti, medicinali)

4.4.5 fornitura di attrezzature per l'Ospedale di Hoima (scaldabagni, medicinali, articoli vari)

4.4.6 fornitura di attrezzature per il laboratorio dell'ospedale:
- attrezzi e macchinari per falegnameria
- attrezzi e materiali per lavori in metallo
- attrezzi per lavori in muratura
- materie prime
- materiali da ufficio

4.4.7 fornitura di attrezzature e beni necessari per il personale italiano e per conseguire gli obiettivi del presente Memorandum d'Intesa

4.4.8 fornitura di fondi e trasporti per le attività di supervisione dell'ospedale e per i servizi sanitari di pronto soccorso.

ARTICOLO 5

IMPEGNI DEL GOVERNO DELL'UGANDA

Il Governo dell'Uganda sosterrà il programma, garantendo piena collaborazione al personale italiano.

Il Governo:

5.1 fornirà piena assistenza ed i permessi necessari, comprese, laddove opportuno, l'importazione franco dogana dei macchinari e dei beni necessari, nonché l'esenzione da tutti gli oneri fiscali;

5.2 per tutta la durata del programma, ove necessario, fornirà personale a tempo pieno ed ausiliario agli ospedali e nel distretto;

5.3 sostituirà gradualmente, a tempo debito e con il consenso delle parti, il personale italiano con personale ugandese adeguatamente qualificato;

5.4 fornirà al personale italiano che lavora al programma i documenti necessari, come richiesto dai Regolamenti ugandesi;

5.5 fornirà al personale italiano un alloggio adeguato, con il mobilio di base.

ARTICOLO 6

DOVERI

La parte italiana:

6.1 svolgerà il proprio lavoro in ottemperanza alle norme del Ministero della Sanità ugandese;

6.2 rinuncerà a qualsiasi altra attività retribuita per tutta la durata dell'incarico;

6.3 osserverà pienamente le leggi, i regolamenti ed i costumi ugandesi, e rispetterà i principi di non ingerenza nelle questioni di politica interna dell'Uganda;

6.4 svolgerà le proprie mansioni in conformità con i più elevati principi dell'etica medica e professionale, nonché con i principi e le prassi internazionali.

ARTICOLO 7

PRIVILEGI ED IMMUNITA'

7.1 Le disposizioni dell'Accordo Uganda-Italia sulla Cooperazione Tecnica del 16 marzo 1993 (Articoli VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV,) si applicheranno interamente al personale italiano - ivi compresi gli esperti, i volontari e tutti gli altri Italiani che lavorano al Programma - ed alle famiglie a carico, come pure alle attrezzature ed alle forniture impiegate per il Programma;

7.2 il Governo ugandese si assumerà la responsabilità civile e gli oneri relative ad atti svolti dal personale italiano nello svolgimento delle attività professionali inerenti al programma, ad eccezione degli atti e/o omissioni, riconosciuti tali da entrambe le parti, che possano comportare perdite e/o danni a parti terze.

ARTICOLO 8

VALUTAZIONE

Ogni anno i rappresentanti dei Governi dell'Uganda e dell'Italia effettueranno una valutazione ufficiale congiunta, con la partecipazione dell'ONG A.V.S.I., a cui è affidata l'attuazione del programma.

ARTICOLO 9

DURATA

9.1 Il presente Memorandum d'Intesa avrà la durata di tre anni, prorogabili e rinnovabili con il reciproco consenso dei due Governi;

9.2 esso potrà essere emendato in qualsiasi momento con il consenso reciproco delle due parti.

ARTICOLO 10

APPROVAZIONE

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
Il presente Memorandum d'Intesa è stato redatto in due copie originali in lingua inglese, il giorno, mese ed anno qui di seguito riportati, entrambe le copie facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CIO' i rappresentanti delle due parti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Firma

Nome

Qualifica

Luogo

Testimone

Timbro Ufficiale

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI UGANDA

Firma

Nome

Qualifica

Luogo

Testimone

Timbro Ufficiale

528.

Kingston, 5 luglio 1995

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Giamaica per il riscadenzamento del debito (Club di Parigi 25 gennaio 1993)

(Entrata in vigore: 28 marzo 1996)

AGREEMENT
Between the Government of the Republic of Italy
and the Government of Jamaica

The Government of the Republic of Italy and the Government of Jamaica, in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on January 25, 1993 by the two countries taking part in the Paris Club Meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The following Agreement concerns the rescheduling of:

(a) the commercial and financial debts for both principal and interest due to Italy from the Government of Jamaica or its public sector, or covered by the guarantee of the Government of Jamaica or its public sector, falling due from October 1, 1992 up to September 30, 1995 and not settled, pursuant to contracts for the supply of goods and/or services as well as to financial arrangements concluded before October 1, 1983, with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law;

(b) the debts for both principal and interest falling due from October 1, 1992 up to September 30, 1995 and not settled relating to Government Loan as per financial convention between the Government of Jamaica and MEDIOCREDITO CENTRALE signed on August 31, 1983;

(c) the debts for both principal and interest due to the Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'-Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") from the Government of Jamaica, falling due from October 1, 1992 up to September 30, 1995 and not settled, relating

to the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of Jamaica concluded on July 9, 1988 according to Paris Club Agree Minute dated March 5, 1987;

(d) the debts for both principal and interest due to the MEDIOCREDITO CENTRALE from the Government of Jamaica, falling due from October 1, 1992 up to September 30, 1995 and not settled, relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of Jamaica concluded on July 9, 1988 according to Paris Club Agreed Minute dated March 5, 1987;

(e) the debts for principal due to "SACE" from the Government of Jamaica, falling due from October 1, 1992 up to September 30, 1995 and not settled, relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of Jamaica concluded on June 14, 1989 according to the Paris Club Agreed Minute dated October 24, 1988;

(f) the debts for principal due to the MEDIOCREDITO CENTRALE from the Government of Jamaica, falling due from October 1, 1992 up to September 30, 1995 and not settled, relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of Jamaica concluded on June 14, 1989 according to the Paris Club Agreement dated October 24, 1988.

The above mentioned debts are listed in the Annexes which are part of the present Agreement (n.1 for debts due to the "SACE", n.2 for debts due to the MEDIOCREDITO CENTRALE). These annexes may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

The debts referred to in Article 1, (a), (c) and (e) will be transferred, in the contractual currency, by the Government of Jamaica, through the Bank of Jamaica (hereinafter referred to as the "BANK), to "SACE", in 18 equal and successive semi-annual instalments, the first of which shall fall due on September 30, 2000 and the last on March 31, 2009.

ARTICLE III

The debts referred to in Article I, (b), (d) and (f) will be transferred, in the contractual currency, by the Government of Jamaica, through the "BANK", to the MEDIOCREDITO CENTRALE, in 20 equal and successive semi-annual instalments, the first of which shall fall due on September 30, 2004 and the last one on March 31, 2014.

ARTICLE IV

The Government of Jamaica, through the "BANK", undertakes to pay and to transfer to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE respectively, interest for deferred payment on debts referred to in the present Agreement, which shall be calculated on any debt unpaid at the date of maturity.

Such interest shall accrue during the period from the date of maturity until the full settlement of the debt and shall be calculated as follows:

(i) as regards debts envisaged in Article I, (a) at the rate expressly stipulated for post-maturity payments in the contracts, financial arrangements or Agreements under which that debt is incurred or, where no interest rate is so stipulated, at the rate of 4.07% p.a. from the date

of maturity of the debt up to the date of the indemnity by "SACE" and at the rate of 4.07% p.a. from the date of the indemnity by "SACE" up to the full settlement of the debt;

(ii) as regards debts envisaged in Article I (c), and (e), at the rate of 4.07% p.a,

(iii) as regards debts envisaged in Article 1 (b), (d), (f), at the rate of 2.25% p.a.

The said interest shall be transferred in the currency established in the contracts or in the financial arrangements half yearly (March 31 and September 30) beginning on March 31, 1995.

ARTICLE V

With respect to the affected debts owed to them, by the Government of Jamaica, "SACE" and MEDIOCREDITO CENTRALE will each send to the "BANK" an amortization scheme in accordance with the present Agreement.

ARTICLE VI

The Government of Jamaica, through the "BANK", undertakes to transfer to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE not later than 30 days after the signature of the present Agreement all the amounts due as at ~~Jamuary~~ January 25, 1993 and not yet paid to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE relating to debts not covered by this Agreement.

Late interest will be charged on those amounts.

ARTICLE VII

In the event, for any reason, of delayed payment of the amounts due according to the present Agreement, the "BANK" shall pay and transfer interest calculated as follows:

- for debts due to "SACE", at the rate of 5.07% p.a.;

- for debts due to MEDIOCREDITO CENTRALE, at the rate of 3.25% p.a.

ARTICLE VIII

Except for its provisions, the present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the transactions to which Jamaica's debts are referred to in Article I of the Agreement. Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification whatsoever of such contracts and/or financial arrangements particularly those concerning the conditions of payment and the dates of maturity.

All modifications of the contracts and/or financial arrangements made after September 30, 1983 and having the effect of an increase in Jamaica's commitments towards Italy shall be considered as new commitments not covered by the present Agreement.

ARTICLE IX

The provisions of the present Agreement will apply for the period from January 1, 1994 up to December 31, 1994 provided that the conditions envisaged in Section IV, paragraph 4, of the Agreed Minute signed in Paris on January 25, 1993 have been fulfilled.

ARTICLE X
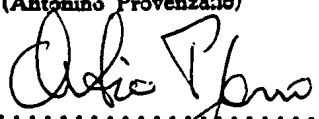
The provisions of the present Agreement will apply for the period from January 1, 1995 up to September 30, 1995 provided that the conditions envisaged in Section IV, paragraph 5, of the Agreed Minute signed in Paris on January 25, 1993 have been fulfilled.

ARTICLE XI

The present Agreement shall enter into force as from the date on which the two contracting parties notify each other that all respective legal procedures have been completed.

Done in Kingston....... on July 5, 1995 in two originals in the English language, both copies being equally authentic.

THE AMBASSADOR
(Antonino Provenzano)

....
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF ITALY

....
FOR THE GOVERNMENT OF
JAMAICA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DI GIAMAICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Giamaica, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi e sulla base del Processo Verbale firmato a Parigi il 25 Gennaio 1993 tra i due Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne la ristrutturazione:

a) dei debiti commerciali e finanziari sia per capitale che per interessi dovuti all'Italia dal Governo della Giamaica o dal suo settore pubblico, o coperti dalla garanzia del Governo della Giamaica o del suo settore pubblico, in scadenza dal 1 ottobre 1992 fino al 30 settembre 1995 e non pagati, relativi a contratti per la fornitura di merci e/o servizi, nonchè ad intese finanziarie concluse anteriormente al 1 ottobre 1983 - con una dilazione di pagamento di oltre un anno - che beneficiano di una garanzia assicurativa dello Stato Italiano come previsto dalla legislazione italiana;

b) dei debiti per capitale ed interessi dovuti dal 1 ottobre 1992 fino al 30 settembre 1995 e non pagati, relativi ad un prestito governativo secondo la Convenzione finanziaria tra il Governo della Giamaica e MEDIOCREDITO CENTRALE firmata il 31 agosto 1983;

c) dei debiti per capitale ed interessi dovuti alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (di seguito denominata "SACE") dal Governo della Giamaica, in scadenza dal 1 ottobre 1992 fino al 30 settembre 1995 e non pagati, relativi all'Accordo di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Giamaica concluso il 9 luglio 1988 secondo il Processo Verbale del Club di Parigi in data 5 marzo 1987;

d) dei debiti per capitale ed interessi dovuti a MEDIOCREDITO CENTRALE dal Governo della Giamaica, in scadenza dal 1 ottobre 1992 fino al 30 settembre 1995 e non pagati, relativi all'Accordo di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Giamaica concluso il 9 luglio 1988 secondo il Processo Verbale del Club di Parigi in data 5 marzo 1987;

e) dei debiti per capitale dovuti alla "SACE" dal Governo della Giamaica, in scadenza dal 1 ottobre 1992 fino al 30 settembre 1995 e non pagati, relativi all'Accordo di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Giamaica concluso il 14 giugno 1989 secondo il Processo Verbale del Club di Parigi del 24 ottobre 1988;

f) dei debiti per capitale dovuti a MEDIOCREDITO CENTRALE dal Governo della Giamaica, in scadenza dal 1 ottobre 1992 fino al 30 settembre 1995 e non pagati, relativi all'Accordo di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Giamaica concluso il 14 giugno 1989 secondo il Processo Verbale del Club di Parigi del 24 ottobre 1988.

I summenzionati debiti sono elencati negli Annessi che sono parte del presente Accordo (n. 1 per i debiti dovuti alla "SACE", n. 2 per i debiti dovuti a MEDIOCREDITO CENTRALE). Questi Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le due Parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui all'Articolo I, (a), I (c) e (e) saranno trasferiti, nella valuta contrattuale, dal Governo della Giamaica per il tramite della Banca di Giamaica (di seguito denominata la "BANCA") alla "SACE", in 18 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadrà il 30 settembre 2000 e l'ultima il 31 marzo 2009.

ARTICOLO III

I debiti di cui all'Articolo I, (b), (d) e (f) saranno trasferiti, nella valuta contrattuale, dal Governo della Giamaica per il tramite della "BANCA", a MEDIOCREDITO CENTRALE, IN 20 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadrà il 30 settembre 2004 e l'ultima il 31 marzo 2014.

ARTICOLO IV

Il Governo della Giamaica, tramite la "BANCA", s'impegna a pagare ed a trasferire rispettivamente alla "SACE" ed a MEDIOCREDITO CENTRALE, gli interessi di ritardato pagamento sui debiti di cui al presente Accordo, che saranno calcolati su ciascun debito non pagato alla data di scadenza.

Tali interessi matureranno durante il periodo che va dalla data di scadenza fino al regolamento completo del debito e saranno calcolati come segue:

(i) per quanto riguarda i debiti indicati all'Articolo I, (a) al tasso espressamente stabilito per i pagamenti effettuati dopo la scadenza nei contratti, intese finanziarie o accordi in conformità ai quali il debito è stipulato, oppure, laddove nessun tasso d'interesse sia così stabilito, al tasso del 4,07% p.a. a partire dalla data di scadenza del debito fino alla data dell'indennizzo da parte della "SACE" ed al tasso del 4,07% p.a. dalla data dell'indennizzo da parte della "SACE" fino al regolamento completo del debito;

(ii) per quanto riguarda i debiti di cui all'Articolo I (c), e (e), al tasso del 4,07% p.a.;

(iii) per quanto riguarda i debiti di cui all'Articolo I (b), (d), (f), al tasso del 2,25% p.a.;

Tali interessi saranno trasferiti nella valuta stabilita nei contratti o nelle intese finanziarie con scadenza semestrale (31 marzo e 30 settembre) a decorrere dal 31 marzo 1995.

ARTICOLO V

Per quanto riguarda i relativi debiti loro dovuti, dal Governo della Giamaica, sia "SACE" che MEDIOCREDITO CENTRALE invieranno alla "BANCA" un piano di ammortamento in conformità con il presente Accordo.

ARTICOLO VI

Il Governo della Giamaica, attraverso la "BANCA", s'impegna a trasferire alla "SACE" ed a MEDIOCREDITO CENTRALE non oltre 30 giorni dopo la firma del presente Accordo tutti gli importi dovuti alla data del 25 gennaio 1993 e non ancora pagati alla "SACE" ed a MEDIOCREDITO CENTRALE relativi ai debiti non previsti dal presente Accordo.

Saranno applicati interessi di mora su questi importi.

ARTICOLO VII

Nel caso, per qualsiasi ragione, di ritardato pagamento degli importi dovuti in base al presente Accordo, la "BANCA" pagherà e trasferirà gli interessi calcolati come segue:

- per i debiti dovuti alla "SACE", al tasso del 5,07% p.a.
- per i debiti dovuti a MEDIOCREDITO CENTRALE al tasso del 3,25% p.a.

ARTICOLO VIII

Fatte salve le sue disposizioni, il presente Accordo non pregiudica nè i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, nè gli impegni contrattuali stipulati dalle parti per le transazioni cui si riferiscono i debiti della Giamaica all'Articolo I dell'Accordo. Allo stesso modo nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica di tali contratti e/o intese finanziarie, in particolare quelle relative alle condizioni di pagamento ed alle date di scadenza.

Tutte le modifiche dei contratti e/o delle intese finanziarie effettuate dopo il 30 settembre 1983 ed aventi come effetto di incrementare gli impegni della Giamaica nei confronti dell'Italia, saranno considerate come nuovi impegni non coperti dal presente Accordo.

ARTICOLO IX

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate al periodo che va dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994 a patto che siano state soddisfatte le condizioni previste nella Sezione IV, paragrafo 4, del Processo Verbale firmato a Parigi il 25 gennaio 1993.

ARTICOLO X

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate al periodo che va dal 1 gennaio 1995 al 30 settembre 1995 a patto che siano state soddisfatte le condizioni previste nella Sezione IV, paragrafo 5, del Processo Verbale firmato a Parigi il 25 gennaio 1993.

ARTICOLO XI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti contraenti si saranno notificate l'un l'altra il completamento dei loro rispettivi adempimenti giuridici.

Fatto a Kingston, il 5 luglio 1995, in due originali in lingua inglese, entrambi gli esemplari essendo ugualmente autentici.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Giamaica
Ambasciatore d'Italia Antonino Provenzano	(firmato)

529.

Roma, 23 novembre 1995

Accordo di fondo fiduciario tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano per la realizzazione del programma: «Potenziamento dell'Istituto di scienza e tecnologia degli alimenti (ICTA)», Colombia, II fase

(Entrata in vigore: 4 giugno 1996)

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO ITALIANO

E

L'ISTITUTO ITALO - LATINO AMERICANO

concernente la realizzazione del programma: "Potenziamento dell'Istituto di Scienza e Tecnologia degli Alimenti (ICTA), Colombia, II fase".

Il Governo della Repubblica Italiana, d'ora innanzi denominato Governo Italiano, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, da una parte, e l'Istituto Italo - Latino Americano, d'ora innanzi denominato IILA, dall'altra, si impegnano a collaborare in vista della realizzazione del programma: "Potenziamento dell'Istituto di Scienza e Tecnologia degli Alimenti (ICTA), Colombia, II fase, secondo il documento IILA - SC/31/bis (Allegato. 1).

Le due parti in causa essendosi reciprocamente consultate e dichiarando che onoreranno gli obblighi che implica l'esecuzione di questo progetto in uno spirito di cooperazione amichevole, convengono quanto segue:

Articolo I

Lo scopo del progetto, di cui la descrizione dettagliata figura nel DOC IILA-SC/31/bis allegato , è il potenziamentodell'Isituto di Scienza e Tecnologia degli Alimenti (ICTA), 2ª fase, organismo operante nell'ambito dell'Universidad Nacional de Colombia (UNC).

Articolo II

Prestazioni italiane

II.1 Il Governo Italiano verserà all'IILA la somma di $USA 705.000 per la realizzazione delle attività del progetto, in conformità al documento di progetto di cui all'art.1 e al bilancio preventivo in esso contenuto.

II.2 Il contributo del Governo Italiano sarà limitato all'ammontare sopra indicato ovvero $USA 705.000.

II.3 Gli interessi maturati sul progetto potranno essere utilizzati nell'ambito dello stesso previa autorizzazione della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. A conclusione delle attività del progetto, qualsisi cifra non spesa, inclusi gli eventuali interessi non utilizzati, dovrà essere restituita al Governo Italiano.

Articolo III

Versamenti

Il contributo di $USA 705.000 diviso in tre rate, delle quali la seconda e la terza da pagare all'atto della presentazione del primo e secondo stato di avanzamento annuale dei lavori e dei rendiconti relativi, verrà versato all'IILA secondo modalità da stabilirsi in apposito scambio di lettere.

Articolo IV

Da parte sua l'IILA si impegna a :

IV.1 Informare ufficialmente i Governi latinoamericani della partecipazione finanziaria del Governo Italiano alla realizzazione del progetto.

IV.2 Realizzare il progetto in conformità al DOC.IILA-SC/31/bis (Allegato 1), avvalendosi della consulenza dell'Università degli Studi di Milano(Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari e Microbiologiche).

IV.3 Concordare con il Governo Italiano ogni modifica relativa all'esecuzione del progetto.

IV.4 Assicurare l'amministrazione e la contabilità dei fondi forniti dal Governo Italiano per la realizzazione del progetto.

IV.5 Inviare al Governo Italiano alla fine di ogni anno finanziario, così come alla fine del progetto, i rendiconti in due esemplari, delle spese relative al progetto.

Si conviene altresì che:

IV.6 Ai fini dell'acquisizione di beni e forniture individuate dai consulenti tecnici specifici - per quanto attiene alle caratteristiche tecniche degli stessi - l'IILA istituirà una commissione ad hoc per la valutazione delle offerte pervenute e della congruità dei prezzi. Verranno osservate le seguenti procedure contrattuali:

a) Licitazione privata con pubblicazione del bando su almeno due quotidiani a tiratura nazionale (gara) - per acquisti superiori a 200 milioni di lire - da indire tra i fornitori inclusi negli elenchi disponibili presso le istituzioni scientifiche che prestano consulenza all'IILA.

b) Trattativa privata nei seguenti casi:
- quando la gara di cui al punto a) sia andata deserta.
- per importi inferiori a 200 milioni di Lire.
- per motivi di urgenza.
- per forniture complementari non considerate nel contratto originario o per complemento, rinnovo parziale o ampliamento delle forniture esistenti.

Nel caso ci si avvalga di trattativa privata, l'IILA provvederà a richiedere almeno tre offerte.

Gli acquisti saranno effettuati sulla base di contratti stipulati nelle forme del diritto privato, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. La forma dei contratti deve essere sempre quella scritta.

Nei contratti saranno inserite adeguate clausole di penalità per inadempienza e ritardi nella esecuzione dei lavori e nelle prestazioni convenute; saranno altresì previsti i collaudi da parte della ditta fornitrice, con la supervisione dei Consulenti scientifici dell'IILA ed i tecnici della controparte locale.

Articolo V

Altri impegni dell'IILA: informazioni al Governo Italiano ed ai Paesi membri.

V.1 L'IILA trasmetterà dei rapporti annuali sullo stato di avanzamento del progetto.

V.2 Al termine del progetto di cui si tratta nel presente Accordo, l'IILA trasmetterà al Governo Italiano ed ai Paesi membri un rapporto finale sulla sua realizzazione, comprendendo eventualmente anche i risultati di una missione di verifica operativa del progetto. Tale rapporto dovrà essere accompagnato dal rendiconto finanziario complessivo delle spese effettuate.

V.3 L'IILA informerà il Governo Italiano di ogni riunione ufficiale con i rappresentanti dell'Istituzione tecnica del Governo beneficiario concernente la realizzazione ed il finanziamento del progetto.

V.4 L'IILA porterà a conoscenza del Governo Italiano ogni fatto o decisione importante riguardante il progetto.

Articolo VI

Validità - Clausole addizionali

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti contraenti si saranno scambiata notifica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali all'uopo previste. Esso avrà una durata pari al periodo necessario al completamento del progetto.

Esso può essere denunciato mediante notifica scritta di una delle parti all'altra con un preavviso di sei mesi. In questo caso l'IILA sottoporrà al Governo Italiano il rendiconto delle spese sostenute e procederà alla restituzione dell'eventuale residuo del finanziamento ricevuto, secondo le modalità indicate dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. L'ammontare versato in più verrà rimborsato su un conto indicato dal Governo Italiano.

Ogni clausola addizionale al presente Accordo sarà oggetto di un semplice scambio di corrispondenza tra le parti, e dovrà essere approvata dalle stesse prima di essere allegata come parte integrante del presente Accordo.

Fatto a Roma, in due esemplari in lingua italiana, il 3 NOV. 1995

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER L'ISTITUTO ITALO LATINO AMERICANO

3 - Libreria - Suppl ord alla G U n 164 .

ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO
INSTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO
INSTITUTO ÍTALO-LATINO AMERICANO
INSTITUT ITALO-LATINO AMERICAIN

26, PIAZZA G MARCONI 00144 ROMA EUR TEL 06/59091 TELEX 614391 IILA I TELEFAX 06/5914923

PROGETTO DI PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO ITALO LATINO AMERICANO E L'UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (UNC) PER IL POTENZIAMENTO DELL'ISTITITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEGLI ALIMENTI (ICTA)

Servizio per la Cooperazione

Gennaio 1993

IILA SC/31 / bis

ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO
INSTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO
INSTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO
INSTITUT ITALO-LATINO AMERICAIN
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 26 - ROMA EUR 00144 - TELEFONO 5909 TELEGR IAI TELEX 614391 IILA

PROGETTO DI PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO ITALO LATINO AMERICANO E L'UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (UNC) PER IL POTENZIAMENTO DELL'ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEGLI ALIMENTI (ICTA)

1.Premessa

Nell'ottobre 1982, a seguito della concessione dei contributi finanziari del Governo Italiano, viene firmata la Convenzione IILA-UNC per il Programma "Potenziamento ICTA" e si definisce il Piano operativo triennale, articolato nei seguenti interventi:

a) Corsi, Seminari e Conferenze tenuti da Professori italiani a Bogotà;
b) Borse di formazione, specializzazione e aggiornamento del personale docente e tecnico dell'ICTA e dell'UNC presso Istituzioni italiane;
c) Fornitura e messa in opera di macchinari e apparecchiature per il potenziamento degli impianti pilota dell'ICTA nei settori carne, latte, vegetali.
d) Invio di materiale bibliografico (libri e riviste).

2.Motivazioni della richiesta di proroga

I risultati conseguiti attraverso la Convenzione di Cooperazione tecnico-scientifica tra l'IILA e la "Universidad Nacional de Colombia" (UNC) per il potenziamento dell'ICTA sono stati molto positivi.
Si rende quindi ora necessario consolidare tali risultati integrandoli anche in alcuni campi grazie all'esperienza acquisita e proseguire gli sforzi reciproci al fine di ottenere che l'ICTA si confermi come un Istituto tecnologico universitario ed un centro

pilota nel Paese nel settore della scienza e tecnologia di alimenti, in particolare per quanto concerne:

- la conoscenza reale delle risorse esistenti nel paese a livello di industria alimentare;
- la lavorazione e la conservazione di prodotti alimentari deteriorabili;
- la lavorazione di prodotti tradizionali e nuovi;
- lo sviluppo di sistemi di controllo di qualità e la loro diffusione;
- lo sviluppo di tecniche di trattamento dei residui dell'industria alimentare e di igiene degli impianti alimentari.

La proroga è altresì necessaria al fine di verificare il funzionamento e l'impiego delle moderne apparecchiature donate con la precedente convenzione e la loro completa utilizzazione nell'attuazione di programmi accademici, di ricerca e di consulenza dell'ICTA.

La conoscenza del grado di sviluppo dei centri italiani specializzati nel campo della scienza e tecnologia alimentari, consente di intravedere - da parte dell'ICTA - la possibilità di realizzare con il loro appoggio programmi concreti di ricerca e di consulenza all'industria alimentare colombiana.

Per far meglio conoscere la serietà e l'importanza di tali Istituzioni si ritiene opportuno elencare solo alcune delle attività realizzate dall'ICTA e dall'UNC, le quali operano in stretto collegamento con enti nazionali (Ministeri colombiani, COLCIENCIAS) e regionali (JUNAC):

a) Nelle istallazioni dell'ICTA si svolgono programmi di laurea e post-universitari su temi quali: disidratazione di frutta e ortaggi, trasformazione di polpa di frutta tropicale, sviluppo di nuovi prodotti alimentari, controllo di qualità di alimenti, progetti di unità di conservazione e trasporto di alimenti, analisi della composizione chimica degli alimenti, studio della fisiologia di frutti ed ortaggi dopo il raccolto, ecc.

Si prepara la formulazione di programmi di ricerca in tali campi.

b) Nel campo della docenza, il personale dell'ICTA partecipa attivamente a corsi di diploma universitario e nel programma di specializzazione post-universitario nei settori della scienza di alimenti, trasformazione ed ingegneria alimentare. Lo sviluppo di questo programma è a carico delle Facoltà di Scienze, Ingengeria, Agronomia, Medicina Veterinaria e Zootecnia nonché dell'ICTA stesso.

c) Ogni anno l'ICTA tiene corsi teorico-pratici in educazione permanente con un impegno che va dalle 40 alle 120 ore settimana , destinati a professionisti e tecnici superiori vincolati al settore dell'industria alimentare, a Istituzioni Universitarie o dei Ministeri Pubblici. Tali corsi vertono su temi quali: controllo di qualità, trasformazione di frutta e ortaggi, ingegneria di impianti, lavorazione del latte e dei suoi derivati,divisione in quarti e lavorazione delle carni, igiene degli impianti, ecc.

d) L'ICTA e la UNC forniscono inoltre consulenze alla media e piccola industria alimentare nei seguenti campi: formulazione e lavorazione di prodotti alimentari, sviluppo di tecnologie semplici e di nuovi prodotti, controllo di qualità sugli alimenti, studi tecnici di progettazione, montaggio e messa in opera di piccoli impianti per la trasformazione di alimenti, impianti per mattatoi.

e) Grazie anche alle donazioni ricevute dall'IILA nell'ambito della 1.a fase del programma di cooperazione , l'ICTA ha avviato l'organizzazione di un Centro di documentazione di risorse bibliografiche specializzato su temi relativi ai settori alimentari nonché di un sistema di informazione tanto per la gestione amministrativa quanto per il supporto logistico dei programmi citati.

3. Obiettivi della II Fase del Programma IILA-ICTA

1. Continuare il potenziamento dell'ICTA mediante lo sviluppo di azioni concrete di rafforzamento delle infrastrutture di ricerca dell'Istituto, soprattutto per quanto concerne le risorse umane necessarie e di volta in volta più competenti nelle rispettive aree di intervento.
2. Potenziare i progetti di ricerca ed i programmi di formazione universitaria nei quali l'ICTA è coinvolto.
3. Disporre dell'assistenza tecnico-scientifica di qualificato personale italiano esperto nella valutazione e realizzazione di programmi di ricerca, consulenza ed estensione della formazione universitaria nonché nell'attuazione delle linee di ricerca scientifica che caratterizzino l'ICTA nell'ambito universitario e gli consentano di proiettarsi in modo più completo a tutto il settore alimentare non solò in Colombia ma anche in America Latina.
   Si spera che con la proroga della Convenzione di cooperazione IILA-ICTA, relativa all'assistenza tecnico-scientifica e finanziaria, l'ICTA possa ottenere una maggiore qualificazione e penetrazione nel settore della scienza e tecnologia degli alimenti a livello nazionale e nell'area latino-americana.

Oltre a quanto precede, si desidera porre l'accento sui problemi di commercializzazione dei prodotti alimentari, nel Paese di produzione e sui mercati internazionali (limiti legali, standard qualitativi, ecc.) E' pertanto imprescindibile sviluppare controlli analitici volti a verificare la rispondenza dei prodotti stessi alle caratteristiche citate. Ciò comporta la creazione di laboratori di controllo di qualità, atti a verificare i parametri di genuinità e sicurezza degli alimenti e ad assicurare la commerciabilità dei prodotti.
E' noto come, specialmente nei Paesi in via di sviluppo, la mancanza di adeguati controlli sulle derrate alimentari comporti

non solo un pericolo per la salute pubblica, ma anche reali ostacoli alle esportazioni.
Pertanto, mentre la I fase del Programma IILA-ICTA ha privilegiato soprattutto l'aspetto tecnologico di produzione degli alimenti, sarebbe opportuno che la II fase fosse dedicata a complemento della prima, alla formazione e sviluppo di un adeguato sistema di controllo di qualità, sia sotto il profilo microbiologico che chimico.
L'ICTA potrebbe in tal modo potenziare ulteriormente il suo ruolo non solo nell'ambito dell'industria colombiana, ma anche a livello regionale, come valido esempio di cooperazione orizzontale, acquisendo competenze nel settore della certificazione della rispondenza del prodotto ai requisiti igienici ed analitici imposti dalle varie legislazioni nazionali.

4. Contributo IILA

A) Assistenza tecnico-scientifica di Esperti Italiani

1. Realizzazione di Corsi, Seminari e workshops a Bogotà , su temi concernenti problemi di ricerca, di docenza e di consulenza nell'ambito dell'ICTA, a cura di Esperti italiani, con la collaborazione del personale docente dell'Università.
   Verranno organizzati due corsi ogni anno.
   Le rispettive tematiche e la programmazione saranno concordate tramite i Coordinatori del progetto, con almeno sei mesi di anticipo.

2. Valutazione ed esecuzione di programmi di ricerca e consulenza condotti presso l'ICTA.
   Sarà programmata una visita di due Esperti italiani per anno, in base all'accordo sui temi di lavoro.
   Verrà altresì presa in esame la possibilità di scambio di professori per periodi prolungati.

B) Apporto per finanziamento di borse di formazione ed aggiornamento di personale colombiano legato all'ICTA.

1. Realizzazione di stages in Centri Specializzati Italiani previo accordo dei Coordinatori del Progetto, circa il Piano di Attività del candidato selezionato.
   Vengono richieste due borse per ogni anno con le corrispondemti spese di viaggio e permanenza, della durata di sei mesi ognuno.

2. Partecipazione di personale colombiano a manifestazioni scientifiche e tecnologiche internazionali su temi collegati ai settori delle attività accademiche dell'Istituto, svolte in collaborazione con i ricercatori italiani.

C) Apporti finanziari per le dotazioni logistiche

1. Risorse bibliografiche:
   a) Per abbonamenti a riviste internazionali specializzate in Scienza e Tecnologia degli Alimenti.
   b) Per acquisto di libri specializzati recentemente pubblicati.
2. Per l'elaborazione dell'informazione e lo sviluppo del Centro Documentazione Bibliografica su Alimenti si richiede un fondo speciale.
3. Per strumentazione scientifica necessaria allo sviluppo del sistema "Controllo di qualità".

In base a quanto precede il finanziamento a carico dell'IILA ammonta a US $ 705.000.

5. Quadro istituzionale

Come per la I fase, per la realizzazione delle attività previste dal programma di cooperazione si renderà necessario sottoscrivere:

1) Un Accordo fra l'IILA e la UNC che opererà attraverso l'ICTA assicurando a quest'ultimo la copertura finanziaria necessaria.

2) Un Accordo fra l'IILA ed il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari e Microbiologiche dell'Università degli Studi di Milano, il quale assicurerà il coordinamento scientifico del Programma.

La sede principale per le attività operative del progetto sarà costituita dalle istallazioni e infrastrutture dell'ICTA.
Il piano operativo verrà concordato dal coordinatore scientifico designato dall'IILA e dal Direttore dell'ICTA.
Il contributo finanziario concesso dalla DGCS all'IILA verrà gestito da tale organismo.
La durata della convenzione sarà di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione degli accordi.

Quadro 1

Programma di Cooperazione IILA - Universidad Nacional de Colombia

Quadro riassuntivo attività/spese

POTENZIAMENTO ICTA

II fase triennale

Voci di spesa	mesi uomo	$USA
1. Esperti italiani		
1.1 Coordinatore scientifico IILA	3	27.000
N.3 biglietti aerei a/r		9.000
1.2 N.6 esperti per Corsi di un mese c.u.	6	48.000
N.6 biglietti aerei a/r ($ USA 3000 cad.)		18.000
1.3 N.6 esperti per assistenza in programmi ricerca ICTA in Colombia	8	64.000
N.6 biglietti aerei a/r (US$ 3000 cad.)		18.000
1.4 Assicurazione per 13 esperti per 15 viaggi c.u. (150 US$ c.u.)		2.250
Subtotale (1)	17	186.250
2. Borse di Studio		
2.1 N. 6 borse di studio di sei mesi c.u. US$ 1000/mese + US$ 500 I sistemazione	36	39.000
2.2 N.6 Biglietti aerei a/r; $USA 3000 c.u.		18.000
2.3 Contributo a partecipazione manifestazioni internazionali	3	9.000
2.4 Assicurazione per 6 borsisti:$150 c.u.		900
Subtotale (2)	39	66.900
3. Forniture di supporto generale		
A) Bibliografico		14.000
B) Audiovisivi		9.555
C) Informatico		7.500
Subtotale (3)		31.055

segue quadro 1:

	mesi uomo	US$
4. Impianti per settori produttivi		
A) Vegetali		60.705
B) Latte		44.740
C) Carne		6.115
D) Macchinari per manutenzione degli impianti pilota		64.000
E) Supporto tecnico strumentazione per controllo qualità		64.851
F) Materiali di consumo		11.000
Subtotale (4)		**251.411**
5. Trasporto e assicurazione		
Voci sub 3) e 4) ca.		40.000
6. Convenzione Università di Milano		35.000
7. 3 missioni di verifica		18.000
TOTALE (1+2+3+4+5+6+7)		628.616 (a)
8. Spese Gestione (7% ca. su (a)		44.100 (b)
9. Imprevisti (5% ca. su (a)		32.284 (c)
<u>TOTALE GENERALE</u> (a+b+c)		**705.000**

N.B. 1 $USA = 1.400 Lit.

All.1

Programma di Cooperazione IILA - Universidad Nacional de Colombia

POTENZIAMENTO ICTA

II fase triennale

Ripartizione annuale delle spese

Voci di spesa	m/h	I anno $ USA	m/h	II anno $ USA	m/h	III anno $ USA	m/h	Totale $ USA
1 Esperti italiani								
1 1 Coordinatore scientifico IILA	1	9.000	1	9.000	1	9.000	3	27.000
N.3 biglietti aerei a/r		3.000		3.000		3.000		9.000
1 2 N 6 esperti per Corsi di un mese c.u.	2	16.000	2	16.000	2	16.000	6	48.000
N 6 biglietti aerei a/r ($ USA 3000 cad		6.000		6.000		6.000		18.000
1 3 N.6 esperti per assistenza in programmi ricerca ICTA in Colombia	2	16.000	3	24.000	3	24.000	8	64.000
N.6 biglietti aerei a/r (US$ 3000 cad)		6.000		6.000		6.000		18.000
1 4 Assicurazione per 13 esperti per 15 viaggi c.u. (150 US$ c.u.)		750		750		750		2.250
Subtotale (1)	5	56.750	6	64.750	6	64.750	17	186.250
2 Borse di Studio								
2 1 N. 6 borse di studio di sei mesi c.u. US$ 1000/mese + US$ 500 I sistemazione	12	13.000	12	13.000	12	13.000	36	39.000
2 2 N.6 Biglietti aerei a/r; $USA 3000 c.u		6.000		6.000		6.000		18.000
2 3 Contributo a partecipazione manifestazioni internazionali	1	3.000	1	3.000	1	3.000	3	9.000
2 4 Assicurazione per 6 borsisti $150 c u		300		300		300		900
Subtotale (2)	13	22.300	13	22.300	13	22.300	39	66.900
3 Supporto Generale								
A) Bibliografico		3.000		3.000		8.000		14.000
B) Audiovisivi		2.915		4.995		1.645		9.555
C) Informatico		3.000				4.500		7.500
Subtotale (3)		8.915		7.995		14.145		31.055

All.1 (segue)

	I anno		II anno		III anno		TOTALI	
	m/h	$ USA	m/h	$ USA	m/h	$ USA	m/h	$ USA
4. Impianti per settori produttivi								
A) Vegetali		14.485		13.220		33.000		60.705
B) Latte		16.240		1.000		27.500		44.740
C) Carne		2.400		1.715		2.000		6.115
D) Macchinari per manutenzione impianti pilota		44.500		17.000		2.500		64.000
E) Supporto tecnico: strumentazione per controllo qualità		38.227		23.860		2.764		64.851
F) Materiali di consumo		3.000		4.000		4.000		11.000
Subtotale (4)		118.852		60.795		71.764		251.411
5. Trasporto e assicurazioni voci sub 3) e 4) ca.		20.000		10.000		10.000		40.000
6. Consulenza Università di Milano		15.000		15.000		5.000		35.000
7. Missioni di verifica		6.000		6.000		6.000		18.000
TOTALE (1+2+3+4+5+6+7)		247.817		186.840		193.959		628.616 (a)
8. Spese di gestione (7% ca. su (a)		17.400		13.100		13.600		44.100 (b)
9. Imprevisti (5% ca. su (a)		12.284		10.000		10.000		32.284 (c)
TOTALE GENERALE (a+b+c)		277.501		209.940		217.559		705.000

1 $USA = 1.400 Lit.

Anexo 2

APORTES DEL IILA - PROPUESTA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS SOLICITADOS

versione aggiornata con preventivi - 20/01/92

2.2 APOYO GENERAL

	ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y ELEMENTOS	PRIMER AÑO	SEGUNDO AÑO	TERCER AÑO
		$	$	$
A	RECURSOS BIBLIOGRAFICOS			
	- Para adquisición de libros especializados	2.000	1.500	3.000
	- Para suscripciones a revistas Internac.Espec.	1.000	1.500	5.000
B	MEDIOS AUDIOVISUALES			
	2 Retroproyectores con seis lámparas de repuesto y estabilizadores	770	770	-
	1 Proyector de opacos (planos, fotografías, etc.,)	-	500	-
	1 Proyector de diapositivas	-	500	-
	1 Cámara fotográfica con aditamentos para microscopios y microfotografías....(35 mm).	-	1.080	-
	1 Monitor T.V. en colores (para Betamax_ - 25"	-	-	1.645
	2 Máquinas de escribir programables TYPERWRITER -	2.145	2.145	-
C	RECURSOS DE APOYO INFORMATICO:			
	1 - Microcomputador para apoyo de procesamiento de información y control de procesos (on line)			2.857
	1 - Graficador para conectarse al microcomputador			1.643
	- Implementos varios para procesamiento información -	3.000		
	SUBTOTAL... US. $ 31.055	8.915	7.995	14.145

N.B. 1 $USA = 1.400 Lit.

Anexo 2

PROPUESTA EQUIPO SOLICITADO AL IILA
(Convenio IILA - U. NAL C)

2 3 SECCION DE VEGETALES

CANTIDAD TOTAL	ESPECIFICACION DE LOS EQUIPOS Y ELIMENTOS	PRIMER AÑO $	SEGUNDO AÑO $	TERCER AÑO $
1	Marmita a vacío 20 Kg, con agitación y control de vacío y temperatura del líquido		13.200	
1	Despulpadora horizontal con juego de tamices 0.015 a 0.060	13.200		
1	Bomba portatil, velocidad variable tipo moyno.		20	
1	Bomba peristáltica para jarabes y salmueras	1.285		
1	Unidad piloto de pasteurización para jugos y néctares de baja viscosidad			33.000
	SUBTOTAL US$ 60.705	14.485	13.220	33.000

Anexo 2

PROPUESTA DE EQUIPO SOLICITADO AL IILA
(Convenio IILA -U.N.C.)

2.4 SECCION LECHES

Cantidad Total	ESPECIFICACION DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS	PRIMER AÑO	SEGUNDO AÑO	TERCER AÑO
		$	$	$
Una (1)	Máquina para fabricación continua de helado blando, dos sabores; cilindro de congelación de 2 a 3 litros, recipientes de mezcla de 10 a 15 litros, control automático de temperatura, control de inyección de aire (overrun, unidad de refrigeración de 6.000 B.T.V/hora, refrigerante 502, instalación eléctrica trifásica 220 voltios, 60 ciclos.	16.240		
Un (1)	Incubador para cultivos lácticos (starter heater and incubator) con dos recipientes para cultivos de 30 litros y uno de 5 litros, control de temperatura, termómetro, bomba de circulación, doble pared aislado, conexiones para vapor y agua , instalación eléctrica monofásica 115 V. 60 ciclos.		1.000	
Una (1)	Unidad de laboratorio para ultrafiltración/hiperfiltración, área de membranas de 2 m2, bomba de pistón de alta presión de 8 litros/min., juego de membrana para ultrafiltración e hiperfiltración, instalación eléctrica trifásica 220 voltios. 60 ciclos.			27.500
	SUBTOTAL US$ 44.740	16.240	1.000	27.500

Anexo 2

PROPUESTA DE EQUIPO SOLICITADO AL IILA
(Convenio IILA - U.N C)

2 5 SECCION DE CARNES

CANTIDAD	ESPECIFICACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS	PRIMER AÑO $	SEGUNDO AÑO $	TERCER AÑO $
1	Sierra para división de canales	1.300		
1	Ultrafiltro			2.000
1	Termopares y registrador de temperatura para carnes		1.715	
50	Sensores para control de temperatura en alimentos	1.100		
	S U B T O T A L $ USA 6.115	2.400	1.715	2.000

Anexo 2

PROPUESTA DE EQUIPO SOLICITADO AL IILA
(Convenio IILA - U N C.)

2.6 SECCION DE APOYO TECNICO-MANTENIMIENTO

CANTIDAD	ESPECIFICACION DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS	PRIMER AÑO	SEGUNDO AÑO	TERCER AÑO
1	Taladro radial		7.000	
1	Prensa hidráulica 15 (Ton) con accesorios.	4.500		
1	Fresadora Universal tamaño 3.	20.000		
1	Fresadora con dispositivo copiador	20.000		
1	Torno Universal. 1000 m.m. distancia		10.000	
1	Segueta mecánica con accesorios			2.500
	SUBTOTAL US $64.000	44.500	17.000	2.500

Anexo 2

PROPUESTA DE EQUIPO SOLICITADO AL IILA
(Convenio IILA - U N C)

2.6 SECCION DE APOYO TECNICO - CONTROL DE CALIDAD

CANTITAD TOTAL	ESPECIFICACIONES EQUIPOS Y ELEMENTOS	PRIMER AÑO	SEGUNDO AÑO	TERCER AÑO
		$	$	$
1	Microfermentador Biostat. Sistema completo		12.860	
1	Molino para muestras	2.035		
1	Extractor de grasas Goldfisch 6 puestos			964
1	Cabina flujo laminar para siembras estériles	12.150		
1	Espectrofotómetro	5.480		
1	Equipo gas cromatógrafo		10.715	
1	Registrador equipo gas cromatógrafo		2.145	
1	Oxigen analizer	2.145		
2	Refractómetros 0 - 50	2.500		
2	Refractómetros 0 - 90	2.500		
3	Juegos refractómetros manuales 0-20,0-36,0-70	2.145		
1	Balanza de precisión	4.290		
1	Manta eléctrica (Unidad extracción de grasa)	1.200		
1	Campana de anaerobiosis con controles de precisión y temperatura	857		
1	Stounacher	2.925		
1	Evaporador por rotación			1.800
10	Juegos penetrómetros manuales		285	
	SUBTOTAL $USA 64.851	38.227	23.860	2.764

530.

Roma, 23 novembre 1995

Accordo di fondo fiduciario tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano per la realizzazione del: «Progetto di cooperazione tra l'I.I.L.A. e l'Università della Repubblica dell'Uruguay, Facoltà di Chimica, Cattedra di Farmacognosia»

(Entrata in vigore: 4 giugno 1996)

A C C O R D O

TRA

IL GOVERNO ITALIANO

E

L'ISTITUTO ITALO - LATINO AMERICANO

concernente la realizzazione del "Progetto di cooperazione tra l'IILA e l'Università della Repubblica dell'Uruguay, Facoltà di Chimica, Cattedra di farmacognosia".

Il Governo della Repubblica Italiana, d'ora innanzi denominato Governo Italiano, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, da una parte, e l'Istituto Italo - Latino Americano, d'ora innanzi denominato IILA, dall'altra, si impegnano a collaborare in vista della realizzazione di un "Progetto di cooperazione tra l'IILA e l'Università della Repubblica dell'Uruguay, Facoltà di Chimica, Cattedra di Farmacognosia", secondo il documento IILA - SC/30/bis (Allegato 1).

Le due parti in causa essendosi reciprocamente consultate e dichiarando che onoreranno gli obblighi che implica l'esecuzione di questo progetto in uno spirito di cooperazione amichevole, convengono quanto segue:

Articolo I

Lo scopo del progetto, di cui la descrizione dettagliata figura nel DOC IILA-SC/30/bis allegato , è il potenziamento e lo sviluppo della Facoltà di Chimica, Cattedra di Farmacognosia, appartenente all'Università della Repubblica.

Articolo II

Prestazioni italiane

II.1 Il Governo Italiano verserà all'IILA la somma di $USA 282.000 per la realizzazione delle attività del progetto, (in conformità al documento di progetto di cui all'art. I e al bilancio preventivo in esso contenuto.

II.2 Il contributo del Governo Italiano sarà limitato all'ammontare sopra indicato ovvero $USA 282.000.

II.3 Gli interessi maturati sul progetto potranno essere utilizzati nell'ambito dello stesso previa autorizzazione della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. A conclusione delle attività del progetto, qualsiasi cifra non spesa, inclusi gli eventuali interessi non utilizzati, dovrà essere restituita al Governo Italiano.

Articolo III

Versamenti

Il contributo di $USA 282.000 diviso in due rate, delle quali la seconda da pagare all'atto della presentazione del primo stato di avanzamento annuale dei lavori e del rendiconto relativo, verrà versato all'IILA secondo modalità da stabilirsi in apposito scambio di lettere.

Articolo IV

Da parte sua l'IILA si impegna a :

IV.1 Informare ufficialmente i Governi latinoamericani della partecipazione finanziaria del Governo Italiano alla realizzazione del progetto.

IV.2 Realizzare il progetto in conformità al DOC.IILA-SC/30/bis (Allegato 1), avvalendosi della consulenza dell'Università degli Studi di Messina, Dipartimento Farmaco - Chimico, Facoltà di Farmacia.

IV.3 Concordare con il Governo Italiano ogni modifica relativa all'esecuzione del progetto.

IV.4 Assicurare l'amministrazione e la contabilità dei fondi forniti dal Governo Italiano per la realizzazione del progetto.

IV.5 Inviare al Governo Italiano alla fine di ogni anno finanziario, così come alla fine del progetto, i rendiconti in due esemplari, delle spese relative al progetto.

Si conviene altresì che:

IV.6 Ai fini dell'acquisizione di beni e forniture individuate dai consulenti tecnici specifici - per quanto attiene alle caratteristiche tecniche degli stessi - l'IILA istituirà una commissione ad hoc per la valutazione delle offerte pervenute e della congruità dei prezzi. Verranno osservate le seguenti procedure contrattuali:

a) Licitazione privata con pubblicazione del bando su almeno due quotidiani a tiratura nazionale (gara) - per acquisti superiori a 200 milioni di Lire - da indire tra i fornitori inclusi negli elenchi disponibili presso le istituzioni scientifiche che prestano consulenza all'IILA.

b) Trattativa privata nei seguenti casi:
- quando la gara di cui al punto a) sia andata deserta;
- per importi inferiori a 200 milioni di Lire;
- per motivi di urgenza;
- per forniture complementari non considerate nel contratto originario o per complemento, rinnovo parziale o ampliamento delle forniture esistenti.

Nel caso ci si avvalga di trattativa privata, l'IILA provvederà a richiedere almeno tre offerte.

Gli acquisti saranno effettuati sulla base di contratti stipulati nelle forme del diritto privato, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. La forma dei contratti deve essere sempre quella scritta.

Nei contratti saranno inserite adeguate clausole di penalità per inadempienza e ritardi nella esecuzione dei lavori e nelle prestazioni convenute; saranno altresì previsti i collaudi da parte della ditta fornitrice con la supervisione dei Consulenti scientifici dell'IILA ed i tecnici della controparte locale.

<u>Articolo V</u>

Altri impegni dell'IILA: informazioni al Governo Italiano ed ai Paesi membri.

V.1 L'IILA trasmetterà dei rapporti annuali sullo stato di avanzamento del progetto.

V.2 Al termine del progetto di cui si tratta nel presente Accordo, l'IILA trasmetterà al Governo Italiano ed ai Paesi membri un rapporto finale sulla sua realizzazione, comprendendo eventualmente anche i risultati di una missione di verifica operativa del progetto. Tale rapporto dovrà essere accompaganto dal rendiconto finanziario complessivo delle spese effettuate.

V.3 L'IILA informerà il Governo Italiano di ogni riunione ufficiale con i rappresentanti dell'Istituzione tecnica del Governo beneficiario concernente la realizzazione ed il finanziamento del progetto.

V.4 L'IILA porterà a conoscenza del Governo Italiano ogni fatto o decisione importante riguardante il progetto.

Articolo VI

Validità - Clausole addizionali

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti contraenti si saranno scambiata notifica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali all'uopo previste. Esso avrà una durata pari al periodo necessario al completamento del progetto.

Esso può essere denunciato mediante notifica scritta di una delle parti all'altra con un preavviso di sei mesi. In questo caso l'IILA sottoporrà al Governo Italiano il rendiconto delle spese sostenute e procederà alla restituzione dell'eventuale residuo del finanziamento ricevuto, secondo le modalità indicate dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. L'ammontare versato in più verrà rimborsato su un conto indicato dal Governo Italiano.

Ogni clausola addizionale al presente Accordo sarà oggetto di un semplice scambio di corrispondenza tra le parti, e dovrà essere approvata dalle stesse prima di essere allegata come parte integrante del presente Accordo.

Fatto a Roma, in due esemplari in lingua italiana, il [illegible] 1995

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER L'ISTITUTO ITALO LATINO AMERICANO

ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO
INSTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO
INSTITUTO ÍTALO-LATINO AMERICANO
INSTITUT ITALO-LATINO AMERICAIN

26, PIAZZA G. MARCONI - 00144 ROMA EUR - TEL.06/59091 - TELEX 614391 IILA I - TELEFAX: 06/5914923

PROGETTO DI COOPERAZIONE
TRA L'IILA E L'UNIVERSITA' DELLA REPUBBLICA DELL'URUGUAY
FACOLTA' DI CHIMICA, CATTEDRA DI FARMACOGNOSIA

DOC.20SC/30 /bis

Roma, novembre 92

ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO
INSTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO
INSTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO
INSTITUT ITALO-LATINO AMERICAIN
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 26 - ROMA EUR 00144 - TELEFONO 5909 - TELEGR: IAI - TELEX: 614391 IILA I

PROGETTO DI COOPERAZIONE

TRA L'IILA E L'UNIVERSITA' DELLA REPUBBLICA DELL'URUGUAY
FACOLTA' DI CHIMICA, CATTEDRA DI FARMACOGNOSIA

Premessa

L'Uruguay è un paese il cui sviluppo è fondamentalmente orientato verso la produzione agricola e agrozootecnica. In particolare si può affermare che esiste una tradizione nel settore dei prodotti agrumari, specialmente per quanto riguarda la produzione e la lavorazione della frutta fresca.

Una visione d'insieme della coltivazione di agrumi in Uruguay mostra un settore dell'economia agricola del Paese in sicura espansione da quando è riconosciuta come attività di interesse nazionale per l'impulso conferitole dalle esportazioni.

I risultati di questa politica si possono verificare chiaramente attraverso un ' analisi dei dati di produzione ed esportazione degli ultimi anni.

Da essi emerge un incremento costante nella produzione totale di frutta fresca ed una stabilità dei valori medi esportati durante il periodo suindicato.
Lo sviluppo costante del settore è legato ad una serie di fattori strettamente vincolati tra loro: caratteristiche del suolo e clima ubicazione nell'emisfero sud, tradizione del gruppo etnico esistente, organizzazione crescente dei produttori, adozione di nuove tecnologie e disponibilità di mano d'opera idonea.

Da quanto esposto risulta che il settore della produzione degli agrumi occupa una posizione di rilievo nell'economia agricola, rappresentando il 25% del valore lordo di produzione nel settore agrozootecnico, con un v.l. di 2000$ per ettaro, a fronte di un v.l. di 300 e 60 $ per ettaro dei comparti agricolo e agrozootecnico rispettivamente. Questo settore dell'economia rappresenta inoltre una opportunità di lavoro per più di 10.000 persone, pari al 2% del totale della popolazione occupata nell'area agrozootecnica e al 5,5% del totale attivo di detta popolazione.

Si possono considerare fondamentalmente due regioni destinate ad agrumeti. La più importante è situata a nord ovest (litoral del Rio Uruguay) e comprende principalmente due dipartimenti (Salto e Paysandú) dove si sono sviluppate piantagioni diversificate per specie e varietà di interesse (limoni, aranci, pompelmi, mandarini). L'altra regione è situata al sud con piantagioni dedicate in particolare alla produzione di limoni. Inizialmente le due regioni hanno incentrato il loro sviluppo sul miglioramento della produzione per il mercato della frutta fresca.

Questa realtà ha registrato alcuni cambiamenti: inizialmente la percentuale di frutta destinata alla lavorazione industriale era ristretta ; ma a partire dal 1987 la situazione ha subito un mutamento sostanziale con l'installazione di due nuovi impianti di lavorazione. Uno di questi, Azucitrus, installato nel nord del paese con capacità flessibili di lavorazione per le diverse specie e varietà coltivate ; l'altro, Frigorífico Modelo, localizzato al sud con un orientamento selettivo verso i derivati del limone.

Attualmente, gli impianti sono praticamente al limite delle loro capacità produttive ed è prevista un'espansione per l'immediato futuro, al fine di adeguarsi alla realtà ed alle caratteristiche di questa produzione in sviluppo.

Parallelamente vi sono progetti avanzati per l'istallazione di nuovi impianti di lavorazione.

Da ciò si deduce il ruolo preponderante che l'industria agrumaria è chiamata a svolgere nel quadro del settore agroindustriale uruguayano, anche in termini di benefici economici e sociali per la economia del paese.

Infine si deve valutare questa realtà nella prospettiva della realizzazione del progetto di integrazione regionale per la creazione di un mercato comune tra Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Queste industrie, potenzialmente valide nel nuovo quadro economico, dovranno affrontare una riconversione che le renda competitive con produttori di maggiore esperienza e capacità produttiva. Ciò si renderà possibile, tra l'altro, con un apporto tecnologico principalmente fornito dall'Università.

Antecedenti

Nell'ambito del progetto di collaborazione tra l'Università della Repubblica dell'Uruguay e l'IILA grazie al finanziamento della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri si sono ottenuti una serie di risultati positivi sia sotto il punto di vista accademico, sia per i benefici ottenuti dall'industria uruguayana di derivati dagli agrumi.

Da un punto di vista accademico, vi è stata la costituzione di un gruppo di ricercatori uruguayani, la realizzazione di una serie di pubblicazioni di buon livello sul tema ed importanti scambi scientifici con l'Italia.

Parallelamente, si è conseguito un buon interscambio di lavoro tra il gruppo di Farmacognosia e le varie industrie del settore, le quali hanno compreso l'importanza dell'attività intrapresa. Notevoli contributi scientifici hanno accompagnato lo sviluppo sostenuto dalle industrie del settore in questo periodo; trattasi senza dubbio di un'esperienza nuova in Uruguay, utile tanto per l'Università quanto per l'industria.

Attualmente il lavoro è concentrato sull'elaborazione di tutta la informazione sperimentale possibile, in vista della caratterizzazione degli olii essenziali derivati dagli agrumi prodotti in Uruguay. Si prevede che ciò sarà possibile sulla base dei risultati già disponibili, mettendo a punto la metodologia impiegata.

Le difficoltà incontrate sono state numerose. Tuttavia si è potuto contare sull'assistenza finanziaria delle industrie sotto forma di due borse di formazione di lavoro. In tal modo si è avuto uno scambio di informazione molto più fluido fra l'Università e le industrie stesse.

Le attività avviate dall'IILA stanno dando buoni risultati:

a) grazie al contributo del Dipartimento farmaco chimico dell'Università di Messina, e particolarmente del Prof. Dugo, si è ottenuta buona parte del materiale necessario allo sviluppo del lavoro (materiale da laboratorio, colonne per HRGC, informazione bibliografica, prodotti chimici utilizzati come standards, ecc.);

b) con l'apporto della Stazione Sperimentale per l'Industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria, attraverso il Prof. Angelo Di Giacomo, si sono orientate le attività verso aspetti di interesse per l'industria.

In tal modo il gruppo di Farmacognosia è riuscito ad elaborare le informazioni necessarie all'industria nel corso degli ultimi due anni.

Nell'immediato futuro, il lavoro dovrà essere affrontato in un modo più mirato, mediante verifica ed elaborazione di tutti i dati già ottenuti con nuovi esperimenti.

Parallelamente, si cerca di approfondire altre problematiche relative agli olii essenziali, che dovranno essere risolte in Uruguay.

Obiettivi

In considerazione di quanto sopra e particolarmente dei buoni risultati fin qui conseguiti, si rileva l'opportunità di formulare un nuovo progetto di attività da realizzare grazie ad un ulteriore accordo fra IILA ed Universitàs della Repubblica (Facoltà di Chimica) qualora si ottenga il finanziamento della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del M.A.E. Tale progetto permetterebbe al gruppo di Farmacognosia di sviluppare in forma ottimale il potenziale di ricerca esistente in Uruguay nel campo degli olii essenziali.

Lo schema di lavoro si propone i seguenti obiettivi:

1) Proseguimento del lavoro sulla caratterizzazione degli olii essenziali derivati dagli agrumi prodotti in Uruguay. Si individueranno i parametri che permetteranno la caratterizzazione e la valorizzazione degli olii essenziali prodotti in Uruguay rispetto a quelli prodotti nel resto della regione, e si determineranno i profili degli stessi in vista della commercializzazione nei differenti mercati.

   Inoltre, si approfondirà lo studio di quegli aspetti collegati con l'acquisizione e l'installazione di nuove tecnologie, essendo ciò fondamentale nell'immediato futuro.

2) Analisi della composizione chimica degli olii essenziali ottenuti dalla frutta fresca proveniente da diverse zone agricole dell'Uruguay, in modo da stabilire se si sia raggiunto il potenziale qualitativo e quantitativo dell'industria uruaguayana per quanto concerne l'estrazione di essenze. Questa fase, che implica una migliore conoscenza della materia prima utilizzata, presenta per lo sviluppo di questo settore industriale un'importanza equivalente a quella dell'acquisizione di tecnologia.

3. Studio di fattibilità di nuovi ibridi di agrumi mediante l'analisi del profilo di composizione degli olii essenziali ottenuti a partire dalle foglie. Si disporrà così di uno strumento rapido che permetterà, insieme ad altre tecniche, di convalidare la

presenza di nuovi ibridi diminuendo i costi ed i tempi nei programmi di miglioramento.

Si renderanno altresì note le informazioni circa la selezione degli ibridi più adatti per la diffusione, sia dal punto di vista sanitario, sia per quanto riguarda le caratteristiche di coltivazione e produzione nel paese.

Ci si propone di effettuare un lavoro congiunto con la Stazione Sperimentale della Facoltà di Agronomia e con la "Comisiòn Honoraria del Plan Citrícola" del Ministero dell'Agricoltura.

4) Approfondimento degli aspetti particolari che influiscono sulle caratteristiche e sulla qualità delle essenze derivate dagli agrumi. Si può rilevare tra l'altro:
   a) Presenza di pesticidi agricoli.
      L'aver stabilito la presenza di questo tipo di contaminanti, l'identificazione dell'origine della contaminazione ed il suo controllo, sono aspetti fondamentali per determinare la qualità di questi derivati degli agrumi, soprattutto per quanto riguarda la loro commercializzazione su mercati con esigenze crescenti in questo campo.
   b) Studio dei componenti appartenenti alla frazione non volatile degli olii essenziali. Questo lavoro permetterà di approfondire gli aspetti ancora poco noti degli olii essenziali derivati dagli agrumi e dei composti con probabile interesse biologico.
   c) Stabilità delle essenze in soluzioni acquose. Ciò costituisce un interessante problema legato ai processi di estrazione utilizzati nell'industria ed all'impiego al quale verranno destinate queste essenze (per esempio bevande).
   d) Utilizzazione dei residui di lavorazione.
   e) Utilizzazione di altre essenze derivate dagli agrumi (p. es. petit grain di limone, olii essenziali di mandarino verde,ecc
   Questi ultimi due aspetti sono fondamentali per il completo sviluppo delle industrie del settore, permettendo una migliore redditività e competitività rispetto ad altre industrie similari dell'area.

5) Biotrasformazione degli olii essenziali

Nel campo degli olii essenziali, un'area di sviluppo è costituita dalla biotrasformazione di alcuni dei loro componenti (in particolare i terpeni) mediante l'impiego di sistemi enzimatici ottenibili da differenti fonti.

Nel caso concreto delle essenze derivate dagli agrumi, si studiano due aspetti del problema:

a) la possibilità di migliorare il valore degli olii essenziali provenienti da certe varietà al fine di arricchirli di diversi componenti interessanti per il loro valore aromatico o biologico.

   Basti pensare al possibile impatto che avrebbe lo sviluppo di un procedimento di trasformazione del "limoneno", componente principale delle essenze derivate dagli agrumi e senza un valore aromatico proprio, in prodotti con un valore aggiunto maggiore, per capire l'importanza di questo lavoro.

b) Trattamento di effluenti provenienti da industrie di lavorazione di olii essenziali. Nella attuale fase di sviluppo di questo settore industriale è indispensabile disporre di metodologie aggiornate per il trattamento di un crescente volume di effluenti industriali.

   In particolare, si deve tendere ad uno sviluppo tecnologico che vada oltre i trattamenti classici, non specializzati. Entrambe le impostazioni risultano ugualmente valide ed importanti per lo sviluppo dell'industria.

   D'altra parte esistono due probabili tecnologie da impiegare: l'utilizzazione di microorganismi e/o coltivazioni cellulari come fonti di sistemi enzimatici disponibili.

   Entrambi gli aspetti e tecnologie dovranno essere studiati e si dovrà valutare la loro fattibilità.

6) Studio di olii essenziali provenienti da piante autoctone e coltivate in Uruguay.

Si cercherà anche, in considerazione delle esperienze acquisite nella ricerca sugli olii essenziali agrumari, di gettare le basi per un lavoro più ambizioso tendente a valutare l'opportunità di introdurre la coltivazione in Uruguay di alcune piante destinate allo sfruttamento dei loro olii essenziali.

Si dovrà procedere all'identificazione di queste piante, studiare gli olii essenziali prodotti e determinarne il valore sia dal punto di vista di un possibile sfruttamento, sia per l'eventuale presenza di nuovi componenti interessanti per il loro valore chimico e/o biologico.

In tal modo si potrà disporre di tutte le notizie utili sulle potenzialità di una fonte di risorse attualmente non valutata, in Uruguay, in modo adeguato.

Attività e metodologia

Gli obiettivi precedentemente indicati verranno raggiunti attraverso lo svolgimento nei due anni di durata del progetto:

1) Assistenza tecnico-scientifica di 5 esperti italiani che si recheranno in Uruguay allo scopo di:
   a) realizzare corsi, workshops, seminari su temi di ricerca, docenza e consulenza all'industria locale.Fermo restando che gli argomenti saranno quelli più idonei al proseguimento degli obiettivi precedentemente indicati, un maggiore dettaglio delle tematiche verrà di volta in volta preliminarmente concordato in un piano di lavoro mentre le attività svolte verranno successivamente riassunte nei rapporti informativi.
   b) valutazione ed esecuzione dei programmi di ricerca realizzati dalla Facoltà di Chimica dell'Università di Montevideo e impostazione di nuove ricerche da realizzare congiuntamente.

In linea di massima gli esperti italiani saranno i seguenti:

il Prof. Giovanni Dugo dell'Universià di Messina, Facoltà di Farmacia, la Prof.ssa Antonella Cotroneo e la Prof.ssa Antonella Verzera della stessa Università;
il Prof. Bruno Botta ed il Prof. Giuliano delle Monache dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma;
la Prof.ssa Maria Calvarano della Stazione Sperimentale essenze e derivati agrumari di Reggio Calabria.

) Organizzazione di stages per 6 ricercatori uruguayani in Italia da parte degli esperti precedentemente indicati e presso le istituzioni di appartenenza di questi ultimi.
Scopo di tali stages è quello, di approfondire in Italia i temi delle ricerche condotte o in corso , già avviate in Uruguay dagli esperti italiani.
A questo personale uruguayano verranno attribuite borse di studio per periodi mediamente di sei mesi ciascuno e saranno comprensive di viaggio e spese di soggiorno.

3) Acquisto ed invio di:
- a) prodotti chimici necessari allo sviluppo del progetto per un ammontare nei due anni di $USA 30.000: solventi, colonne capillari , colonne HPLC, microsiringhe, terreni di coltura, prodotti standard, placche TLC, reattivi chimici e provette.
- b) Apparecchiature scientifiche. La strumentazione di cui attualmente si avvale il gruppo di ricercatori operante presso la Facoltà di Chimica dell'Università di Montevideo è minima ed è stata messa a disposizione in parte dall'Università di Messina, attraverso il Prof. Dugo, e in parte è stata acquistata grazie al contribut delle industrie che chiedono consulenza all'Università di Montevideo. Al fine di ovviare all'inconveniente di inviare i campioni all'estero per essere analizzati, il che comporta imprecisioni e costi , è quindi ormai diventato prioritario l'acquisto di una strumentazione più sofisticata quale potrebbe essere quella per gascromatografia/spettrometria di massa (GC-MS) modello Shimadzu

QP 2000 A., del valore approssimativo di $USA 80.000. se acquistato in Uruguay,o di alternative da acquistare in Italia con un incremento del 10/15 % circa.

Quadro istituzionale

Gli Organismi che realizzeranno il progetto di cooperazione precedentemente descritto sono:

- L'Istituto Italo Latino Americano (IILA) che gestirà il contributo finanziario concesso dalla DGCS del MAE e opererà con la supervisione del Coordinatore scientifico, il Prof. G.B. Marini Bettolo, Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze.
- Per l'Uruguay,la Universidad de la República, Facoltà di Chimica, Cattedra di Farmacognosia sotto la responsabilità del Prof. Patrick Moyna, Decano della suddetta Facoltà.

PROGETTO DI COOPERAZIONE IILA - UNIVERSITA' DELLA REPUBBLICA, URUGUAY
SCHEMA FINANZIARIO
(in $ USA)

VOCI DI SPESA:	Q.TA	1^ ANNO	Q.TA	2^ ANNO	SUB.TOT.	TOTALE
1. Esperti italiani						
1.1 n.5 biglietti aerei a/r Montevideo ($USA. 3.000 c/u)	3	9.000	2	6.000	15.000	
1.2 Sogg. Coordinatore ($USA. 290 x 15 gg.)	15 gg.	4.350			4.350	
1.3 4 sogg. esperti ($USA.250 x 45gg.c/u)	90 gg.	22.500	90 gg.	22.500	45.000	
1.4 Assicurazione x 5 esperti ($USA.150 c/u)	3	450	2	300	750	
Sub totale 1		36.300		28.800	65.100	65.100
2 Borse di studio						
2.1 n.6 biglietti aerei a/r Roma ($USA. 3.000 c/u)	3	9.000	3	9.000	18.000	
2.2 N. 6 Sogg. in Italia ($.1.000/mese x 6 m.+ 500 1^ sistemaz.)	18	19.500	18	19.500	39.000	
2.3 Assicur. 6 borsisti ($ 150 c/u)	3	450	3	450	900	
Sub totale 2		28.950		28.950	57.900	57.900
3 Prodotti chimici e trasporto		17.000		15.000		
3.1 Strumentazione e mat. di consumo		89.000				
Sub totale 3		106.000		15.000	121.000	121.000
TOTALE 1+2+3		171.250		72.750		244.000 a)
4. Spese di gestione (10% circa)		17.000		7.400		24.400 b)
5. Imprevisti (5% circa)		9.500		4.100		13.600 c)
TOTALE GENERALE (a+b+c)		197.750		84.250		282.000

531.

Mosca, 8 dicembre 1995

Accordo di riscadenzamento del debito per le scadenze 1995 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa (Club di Parigi del 3 giugno 1995), con Allegato

(Entrata in vigore: 8 dicembre 1995)

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Russian Federation, in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the multilateral Agreement signed in Paris on June 3, 1995 (the "Paris Agreement"), have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the *deferral* of the debts, for both principal and contractual interest, due to Italy from the Government of the Russian Federation, within the period from January 1, 1995 - December 31, 1995 inclusive and not paid, relating to the financial credits extended to the Government of the former USSR on the basis of the Agreement concluded on January 12, 1991.

The above-mentioned debts are listed in the Annex attached to the present Agreement; such debts are subject to this Agreement to the extent they are covered by the Declaration issued by the Government of the Russian Federation on April 2, 1993. These Annexes may be revised by mutual consent of the two parties.

ARTICLE II

The debts referred to in previous Article I will be paid - in the currency established in the financial conventions (ECU) - by the Government of the Russian Federation, through the VNESHECONOMBANK of the USSR (hereinafter referred to as "VEB"), to the Italian Treasury, according to the instructions to be given from time to time, as follows:

- 3,44% on October 31, 1998;
- 3,73% on April 30, 1999;
- 4,04% on October 31, 1999;
- 4,37% on April 30, 2000;
- 4,71% on October 31, 2000;
- 5,07% on April 30, 2001;
- 5,45% on October 31, 2001;
- 5,84% on April 30, 2002;
- 6,25% on October 31, 2002;
- 6,69% on April 30, 2003;
- 7,14% on October 31, 2003;
- 7,61% on April 30, 2004;
- 8,11% on October 31, 2004;
- 8,63% on April 30, 2005;
- 9,17% on October 31, 2005;
- 9,75% on April 30, 2006.

ARTICLE III

1) 40% of the interest accruing from January 1, 1995 up to December 31, 1995 as a result of the *deferral* Agreement concluded on September 20. 1994 between the Government of the Russian Federation and the Government of the Republic of Italy pursuant to Article III, paragraph 1. d) of the *multilateral Agreement signed in Paris on April 2, 1993*, will be capitalised on December 31, 1995 and paid in ECU by the Government of the Russian Federation, through VEB, to the Italian Treasury in 10 equal and successive semi-annual instalments, the first of which shall fall due on October 31, 1998 and the last one on April 30, 2003.

2) The remaining 60%, to the extent not already paid, will be paid on due dates (July 1, 1995 and January 1, 1996).

3) It is understood that 100% of all interest accruing from January 1, 1995 up to December 31, 1995 as a result of the *deferral* Agreement concluded on September 20, 1994 between the Government of the Russian Federation and the Government of the Republic of Italy and *not mentioned in paragraph 1) hereabove* will be paid on due dates.

ARTICLE IV

1) 33,33% of the interest accruing from April 1, 1995 up to December 31, 1995 and not paid as a result of the *deferral* Agreement concluded on February 22, 1995 between the Government of the Russian Federation and the Government of the Republic of Italy pursuant to Article III, paragraph 1. a) of the *multilateral Agreement signed in Paris on June 4, 1994*, will be capitalised on December 31. 1995 and paid in ECU by the Government of the Russian Federation, through VEB, to the Italian Treasury in 10 equal and successive semi-annual instalments, the first of which shall fall due on October 31. 1998 and the last one on April 30, 2003.

2) The remaining 66,67%, to the extent not already paid, will be paid on due dates (September 30, 1995 and March 31, 1996).

3) It is understood that 100% of all interest accruing from January 1, 1995 up to December 31, 1995 as a result of the *deferral* Agreement concluded on February 22, 1995 between the Government of the Russian Federation and the Government of the Republic of Italy and *not mentioned in paragraph 1) hereabove* will be paid on due dates.

ARTICLE V

1) The Government of the Russian Federation, through VEB, undertakes to pay to the Italian Treasury interest on the debts referred to in previous Article I, III and IV.

2) Such interest shall accrue from the original contractual maturity date (for debts referred to in previous Article I) and from January 1, 1996 (for debts referred to in previous Article III and IV) until the full settlement of the debt at a rate equal to (i) the six month ECU Linked Deposits as displayed in the Financial Times two business days before the first day of the relevant interest period ("Six-month LIBOR") plus (ii) a margin of 0,5%.
The first interest period shall run from January 1, 1995 to November 30, 1995.
The second interest period shall run from December 1, 1995 to April 30,1996.
Thereafter, interest periods shall run for the six-month periods beginning April 30 and October 31 of each year, commencing with April 30, 1996.

3) Interest accrued during the first interest period will be paid, in ECU, on November 30, 1995. Interest accruing in successive interest periods will be paid, in ECU, half-yearly (on April 30 and October 31) beginning on April 30, 1996.

ARTICLE VI

In the event, for any reason, of delayed payment, exceeding 30 days, of the amounts due according to previous Articles II, III, IV and V, the Government of the Russian Federation, through VEB, shall thereafter pay to the Italian Treasury interest calculated at the rate envisaged in previous Article V, 2) increased by 0.5 percentage points p.a.

ARTICLE VII

The provisions of the present Agreement will continue to apply unless the Participating Creditor Countries declare the Paris Agreement null and void in accordance with its terms.

ARTICLE VIII

Other than as specifically provided herein, this Agreement does not affect the rights and obligations of the individual creditors under the original contracts.

ARTICLE IX
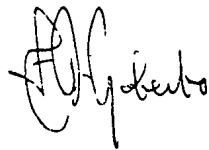
All payments under this agreement will be made to the accounts specified from time to time by the Italian Treasury without deduction or withholding for or on account of taxes imposed within the Russian Federation.

ARTICLE X

The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in Moscow on 3/12/95 in duplicate in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

ACCORDO RUSSIA 3 (TESORO)
SCADENZE 1995

a) SCADENZE "ORIGINARIE"

CURRENCY	CREDITOR	DEBITOR	DATE	AMOUNT
ECU	M.C.C.	Gover. of the USSR	3.1.95	97.967.190,21+ (principal) 17.272.840,22 (interest)
ECU	B.C.I.	Gover. of the USSR	3.1.95	102.329.818,66+ (principal) 10.507.993,25 (interest)
ECU	M.C.C.	Gover. of the USSR	1.7.95	97.967.190,21+ (principal) 14.555.067,09 (interest)
ECU	B.C.I.	Gover. of the USSR	1.7.95	102.329.818,66+ (principal) 7.395.816,58 (interest)

SUB TOTAL ECU 450.325.734,88

- M.C.C. Mediocredito Centrale
- B.C.I. Banca Commerciale

b) ACCORDO 1993

40% degli interessi "accruing" - 1.1.95/31.12.95
6,14% su ECU 97,877.803,80 x 0,40= 365gg. 2.403.878,86

c) ACCORDO 1994

33,33% degli interessi "accruing" - 1.4.95/31.12.95
7,406% su ECU 272.293.008,57 x 183 gg x 0,3333 (1.4/30.9.95)=
= 3.369.874,58
6,---% su ECU 272.293.008,57 x 92 gg x 0,3333 (1.10/31.12.95)=
= 1.372.517,90

SUB TOTAL	ECU	4.742.392,48
TOTAL a) + b) + c)	ECU	457.472.006,22

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due paesi e sulla base dell'Accordo multilaterale firmato a Parigi il 3 giugno 1995 (l'"Accordo di Parigi"), hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il riscadenzamento dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, dovuti all'Italia dal Governo della Federazione Russa nel periodo 1° gennaio 1995 - 31 dicembre 1995 compreso, e non pagati, relativi ai crediti finanziari concessi al Governo dell'ex-Unione Sovietica in base all'Accordo concluso il 12 gennaio 1991.

I summenzionati debiti sono elencati nell'Annesso allegato al presente Accordo; tali debiti sono oggetto del presente Accordo in quanto previsti dalla Dichiarazione rilasciata dal Governo della Federazione Russa il 2 aprile 1993. Tali Annessi possono essere modificati con il reciproco consenso di entrambe le parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I saranno pagati - nella valuta indicata nelle convenzioni finanziarie (ECU) - dal Governo della Federazione Russa, per il tramite della VNESHECONOMBANK dell'URSS (qui di seguito denominata "VEB"), al Tesoro Italiano, secondo istruzioni da fornirsi di volta in volta, come segue:

- 3,44% il 31 Ottobre 1998 - 3.73% il 30 Aprile 1999
- 4.04% il 31 Ottobre 1999 - 4,37% il 30 Aprile 2000
- 4,71% il 31 Ottobre 2000 - 5,07% il 30 Aprile 2001
- 5,45% il 31 Ottobre 2001 - 5,84% il 30 Aprile 2002
- 6,25% il 31 Ottobre 2002 - 6,69% il 30 Aprile 2003
- 7,14% il 31 Ottobre 2003 - 7,61% il 30 Aprile 2004
- 8,11% il 31 Ottobre 2004 - 8,63% il 30 Aprile 2005
- 9,17% il 31 Ottobre 2005 - 9,75% il 30 Aprile 2006

ARTICOLO III

1) Il 40% degli interessi maturati dal 1° gennaio 1995 fino al 31 dicembre 1995 in seguito all'Accordo di riscadenzamento concluso il 20 settembre 1994 tra il Governo della Federazione Russa ed il Governo della Repubblica Italiana secondo l'articolo III, paragrafo 1.d) dell'Accordo multilaterale firmato a Parigi il 2 aprile 1993, sarà capitalizzato il 31 dicembre 1995 e pagato in ECU dal Governo della Federazione Russa, per il tramite della VEB,

al Tesoro Italiano in 10 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali dovuta il 31 ottobre 1998 e l'ultima il 30 aprile 2003.

2) Il rimanente 60%, nella misura in cui non sia già stato pagato, sarà saldato alle date dovute (1° luglio 1995 e 1° gennaio 1996).

3) Rimane inteso che il 100% di ogni interesse maturato dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995 a seguito dell'Accordo di riscadenzamento concluso il 20 settembre 1994 tra il Governo della Federazione Russa ed il Governo della Repubblica Italiana, e non menzionato al paragrafo 1) di cui sopra, sarà pagato alle date dovute.

ARTICOLO IV

1) Il 33,33% degli interessi maturati dal 1° aprile 1995 al 31 dicembre 1995, e non pagati, derivanti dall'Accordo di riscadenzamento concluso il 22 febbraio 1995 tra il Governo della Federazione Russa ed il Governo della Repubblica Italiana secondo l'Articolo III, paragrafo 1.a) dell'Accordo multilaterale firmato a Parigi il 4 giugno 1994, sarà capitalizzato il 31 dicembre 1995 e pagato in ECU dal Governo della federazione Russa, per il tramite della "VEB", al Tesoro Italiano, in 10 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali dovuta il 31 ottobre 1998 e l'ultima il 30 aprile 2003.

2) Il rimanente 66.67%, nella misura in cui non sia stato ancora saldato, sarà pagato alle date dovute (30 settembre 1995 e 31 marzo 1996).

3) Resta inteso che il 100% di ogni interesse maturato dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995 a seguito dell'Accordo di riscadenzamento concluso il 22 febbraio 1995 tra il Governo della Federazione Russa ed il Governo della Repubblica Italiana, e non menzionato al paragrafo 1) di cui sopra, sarà pagato alle date dovute.

ARTICOLO V

1) Il Governo della Federazione Russa si impegna a pagare al Tesoro Italiano, per il tramite della "VEB", gli interessi relativi ai debiti di cui ai precedenti Articoli I, III e IV.

2) Tali interessi matureranno dalla data di scadenza contrattuale originaria (per i debiti di cui al precedente Articolo I) e dal 1° gennaio 1996 (per i debiti di cui ai precedenti Articoli III e IV) fino al pagamento completo del debito ad un tasso d'interesse corrispondente (i) Depositi vincolati in ECU a sei mesi, come rilevati nel Financial Times due giorni lavorativi prima del primo giorno del periodo d'interesse considerato ("Libor a sei mesi"), aumentato ii) di un margine dello 0,5%.

Il primo periodo di interessi decorrerà dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995.
Il secondo periodo di interessi decorrerà dal 1° dicembre 1995 al 30 aprile 1996.
Successivamente, si succederanno periodi di interesse semestrali aventi inizio il 30 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno, a decorrere dal 30 aprile 1996.

3) Gli interessi maturati durante il primo periodo di interessi saranno pagati, in ECU, il 30 novembre 1995. Gli interessi maturati nei successivi periodi di interesse saranno pagati, in ECU, semestralmente (il 30 aprile ed il 31 ottobre) a decorrere dal 30 aprile 1996.

ARTICOLO VI

In caso di ritardato pagamento superiore a trenta giorni, per qualsiasi motivo, degli importi dovuti secondo i precedenti Articoli II, III, IV e V, il Governo della Federazione Russa pagherà al Tesoro Italiano, per il tramite della "VEB", gli interessi calcolati secondo il tasso previsto al precedente Articolo V, 2), aumentato di 0.5 punti in percentuale per anno.

ARTICOLO VII

Le disposizioni del presente Accordo continueranno ad applicarsi a meno che i Paesi Creditori Partecipanti non dichiarino l'Accordo di Parigi nullo e senza valore secondo i termini dello stesso.

ARTICOLO VIII

Salvo quanto specificamente stabilito nel presente Accordo, quest'ultimo non pregiudica i diritti e gli obblighi dei creditori individuali in base ai contratti originali.

ARTICOLO IX

Tutti i pagamenti in base al presente Accordo dovranno essere effettuati sui conti di volta in volta specificati dal Tesoro Italiano, senza detrazioni o ritenute per o in ragione di, tasse imposte nella Federazione Russa.

ARTICOLO X

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Mosca, l'8.12.95 in due esemplari in lingua inglese, entrambe le copie ugualmente autentiche.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo
della Federazione Russa

532.

Maputo, 15 dicembre 1995

Scambio di Lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico per l'estensione del periodo di ristrutturazione dell'Accordo del 29 luglio 1994 (Club di Parigi del 24 ottobre 1994), con due Annessi (1)

(Entrata in vigore: 15 dicembre 1995)

(1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici.

2444

L'Ambasciatore d'Italia in Mozambico

Maputo, 15 DIC. 1995

Your Excellency,

I have the honour to confirm that, in accordance with the decision of the Paris Club of October 24, 1994, the consolidation period considered by the Agreement between our two Governments concluded on July 29, 1994 on the basis of the Agreed Minute of March 23, 1993 is exented up to the end of June, 1995.

The new "revised" Annexes A ("SACE") and B ("MEDIOCREDITO") are enclosed to this Letter.

It is understood that all the other provisions of the Agreement signed on July 29, 1994 remain unchanged.

Should Your Government agree on the above I have the honour to propose that this letter and your reply of same contents shall constitute an Agreement between our two Governments which shall come into force at the date of your reply.

Please accept, Your Excellency, the assurance of my highest consideration.

Ugo G. de Mohr

H. E. Adriano Afonso Maleiane
Governor of the Bank of Mozambique

MAPUTO

15th December, 1995

TO:
HIS EXCELLENCY
MR. UGO GABRIELE DE MOHR
AMBASSADOR OF THE
ITALIAN REPUBLIC TO THE
REPUBLIC OF MOZAMBIQUE

I have the honour to acknowledge the receipt of your note dated 15 December, 1995 which reads as follows:

" I have the honour to confirm that, in accordance with the decision of the Paris Club of October 24, 1994, the consolidation period considered by the Agreement between our two Governments concluded on July 29, 1994 on the basis of the Agreed Minute of March 23, 1993 is extended up to the end of June, 1995.

The new "revised" Annexes A ("SACE") and B ("MEDIOCREDITO") are enclosed to this letter.

It is understood that all the other provisions of the Agreement signed on July 29, 1994 remain unchanged.
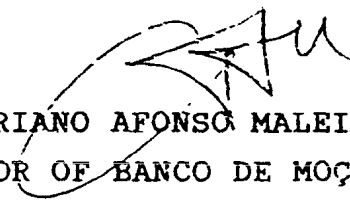
Should your Government agree on the above I have the honour to propose that this letter and your reply of same contents shall constitute an Agreement between our two Governments which shall come into force at the date of your reply.

Please accept, your Excellency, the assurance of my highest consideration."

I have the honour to confirm the foregoing understanding on behalf of the Government of the Republic of Mozambique.

I avail myself of this opportunity to renew of your Excellency the assurance of my highest consideration.

ADRIANO AFONSO MALEIANE
GOVERNOR OF BANCO DE MOÇAMBIQUE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'AMBASCIATORE D'ITALIA
IN MOZAMBICO

Maputo, 15 dicembre 1995

Eccellenza,

Ho l'onore di confermare che, in conformità con la decisione del Club di Parigi del 24 ottobre 1994, il periodo di consolidamento considerato dall'Accordo fra i nostri due Governi concluso il 29 luglio 1994 sulla base del Processo Verbale del 23 marzo 1993 è esteso fino alla fine di giugno 1995.

I nuovi Annessi "revisionati" A ("SACE") e B ("MEDIO-CREDITO") sono allegati alla presente Lettera.

Resta inteso che tutte le altre disposizioni dell'Accordo firmato il 29 luglio 1994 rimangono immutate.

Qualora il Suo Governo concordi su quanto sopra, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la sua risposta avente il medesimo contenuto costituiranno un Accordo fra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla data della sua risposta.

Voglia gradire, Sua Eccellenza, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Ugo G. de Mohr

S.E. Adriano Afonso Maleiane
Governatore del Banco del Mozambico

MAPUTO

A:
SUA ECCELLENZA
SIG. UGO GABRIELE DE MOHR
AMBASCIATORE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA PRESSO
LA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO

Ho l'onore di accusare ricezione della sua nota datata 15 dicembre 1995, del seguente tenore:

" Ho l'onore di confermare che, in conformità con la decisione del Club di Parigi del 24 ottobre 1994, il periodo di consolidamento considerato dall'Accordo fra i nostri due Governi concluso il 29 luglio 1994 sulla base del Processo Verbale del 23 marzo 1993 è esteso fino alla fine di giugno 1995.

I nuovi Annessi "revisionati" A ("SACE") e B ("MEDIO-CREDITO") sono allegati alla presente Lettera.

Resta inteso che tutte le altre disposizioni dell'Accordo firmato il 29 luglio 1994 rimangono immutate.

Qualora il Suo Governo concordi su quanto sopra, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la sua risposta avente il medesimo contenuto costituiranno un Accordo fra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla data della sua risposta.

Voglia gradire, Sua Eccellenza, l'assicurazione della mia più alta considerazione."

Ho l'onore di confermare le suddette intese a nome del Governo della Repubblica del Mozambico.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovare a sua Eccellenza, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

ADRIANO AFONSO MALEIANE
GOVERNATORE DEL BANCO DEL MOZAMBICO

533.

Ginevra, 19 dicembre 1995

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana, Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo ed i volontari delle Nazioni Unite per il programma di sviluppo delle Nazioni Unite

(Entrata in vigore: 23 maggio 1996)

AGREEMENT BETWEEN

GOVERNMENT OF ITALIAN REPUBLIC
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL FOR DEVELOPMENT COOPERATION
AND
UNV - UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
UN INTERNATIONAL SHORT-TERM ADVISORY RESOURCES

Name and Title	Directorate General for Development Cooperation/United Nations Volunteers/United Nations International Short-Term Advisory Resources Multisectoral Technical Support for Enterpreneurship, Small and Medium-Scale Enterprise Development and Industrial Maintenance in selected developing countries.
Duration	12 months.
Project Sites	Albania, Angola, Argentina, Chile, China, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Jordan, Lebanon, Mozambique, Occupied Territories, Tunisia, Morocco.
Sector	Multisectoral
Executing Agency	United Nations Volunteers
Duration	1 Year
Contribution from Italy	US$ 625.000
Objectives	To provide high-level short term expertise to selected development assistance projects particularly in the fields of industrial maintenance and vocational training. To realize programmes of rehabilitation, maintenance, management and technical assistance aimed at enhancing the viability of small and medium scale enterprises.

PROJECT BACKGROUND

The Directorate General for Development Cooperation (hereinafter referred to as "D.G.C.S.") and the United Nations Volunteers/United Nations International Short-Terms Advisory Resources (hereinafter referred to as "UNV-UNISTAR"), mindful of their common goal of promoting sustainable development in Developing Countries, recognizing the mutual interest in joining their resources and expertise, and with a view to integrate existing long term assistance and to strenghten sustainability of infrastructure projects financed in the past, have agreed to provide under this agreement high-level short term assistance in the fields of:

- maintenance of existing infrastructure projects;
- assistance to the development of the private sector, and in particular of SME's.

OBJECTIVES

The main focus of the agreement will be towards:

- providing highly qualified short term expertise in the field of vocational training and industrial maintenance;
- designing and implementing programmes for the industrial sector especially addressing rehabilitation, maintenance and management issues through adequate provisions for technical assistance.

The relevant activities will be executed in countries of agreed priority status and for projects selected by D.G.C.S.
Particular emphasis will be put in tailoring the activities in such a fashion that will help the beneficiary Country in enhancing the viability of its SME's.

In the first year of implementation the following Countries shall be considered as priorities: Albania, Angola, Argentina, Chile, China, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Jordan, Lebanon, Mozambique, Occupied Territories, Tunisia, Morocco.
Should an important need or an emergency situation arise during the period of the agreement, the two Parties will consider the possibility of intervention in other countries not included in the above mentioned list.

ACTIVITIES

A) A first segment of activities will be constituted by a procedure for screening and assessing the requests for UNISTAR assistance and consequently selecting the appropriate Italian Senior Volunteers.
To facilitate UNISTAR access on a day-to-day basis to Italian qualified candidates, it will be necessary to constitute a special focal point in Italy on a consultancy basis. This focal point will be managed by Italian non profit Associations capable of mobilizing Senior Executives and Professionals with particular knowledge of SME's.
The focal point (to be named "Centro di Coordinamento") will be located in the premises of Seniores Italia - Via Nazionale, 39 - 00184 Roma - Tel. (+) 39.6.4819540 / 4819541 - Fax (+) 39.6.4819554.
The "Centro di Coordinamento" will also act as a focal point for UNV - UNISTAR matters and relationship with the private sector and the Italian associations of Senior Executives and Professional.
The terms of reference of missions prepared by UNISTAR will be submitted to D.G.C.S. for approval.
DGCS commits itself to send as soon as possible comments on each mission prepared by UNISTAR in order to ensure a timely response.

B) The activities to be executed under this agreement by the selected Senior Volunteers shall be mainly the following:

- to provide assistance for maintenance of industrial projects realized by the D.G.C.S. in the above mentioned countries;
- to provide support/advice to the Government counterpart Agencies for preparation of strategies for the development of the private sector including training capacities, advising local entrepreneurs and information on how business operate in a market economy;
- to provide support/advice to already privatized enterprises through capacity building in fields such as:
  - enterprise management;
  - financial management and cost accounting;
  - enterprise restructuring;
  - market research and analysis.

INPUTS

The financing granted for the first period of implementation by the Italian Government will be used on the basis of a budget document to be prepared by UNV/UNISTAR and submitted to the approval of D.G.C.S..
The parties agree that the three main components of the budget will be as follows:

1) personnel	US$	525,000
2) missions	US$	55,000
3) administrative costs	US$	45,000

Total	US$	625,000

ADMINISTRATIVE CLOSURE

UNV/UNISTAR will provide:

- a complete report on each mission covering also financial aspects;
- a brief annual financial statement on the activities;
- a final report and a detailed financial statement upon conclusion of the project.

The present agreement of one year duration may be extended, after appropriate joint revision, in the case that D.G.C.S. decides to grant additional funding.

The same agreement shall enter into force after completion of internal procedures of both parties.
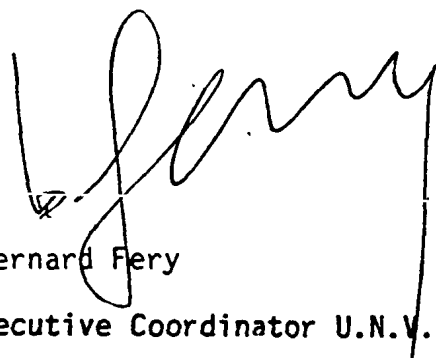
Done in Geneva, on 19.12.95 , in two originals in the English language

For the Government of the Italian Republic	For the United Nations Volunteers
Giuseppe Baldocci	Bernard Fery
Ambassador	Deputy Executive Coordinator U.N.V.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
E
VOLONTARI DELLE NAZIONI UNITE - PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLE NAZIONI UNITE
RISORSE DI CONSULENZA INTERNAZIONALE A BREVE TERMINE DELLE NAZIONI UNITE

Nome e titolo	Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo/ Volontari delle Nazioni Unite/ Risorse di Consulenza Internazionale a Breve Termine delle Nazioni Unite per il Supporto Tecnico Multisettoriale all' Imprenditoria, allo Sviluppo delle Piccole e Medie Imprese e alla Manutenzione Industriale in Paesi in Via di Sviluppo Selezionati.
Durata	12 mesi
	Sedi dei progetti Albania, Angola, Argentina, Cile, Cina, Egitto, Eritrea, Etiopia, Giordania, Libano, Mozambico, Territori Occupati, Tunisia, Marocco.
Settore	Multisettoriale

Ente esecutivo Volontari delle Nazioni Unite

Durata 1 anno

Contributi da parte
dell'Italia $ USA 625.000

Obiettivi Fornire alti livelli di competenza a breve termine per progetti di assistenza allo sviluppo selezionati soprattutto nel campo della manutenzione industriale e della formazione professionale.

Per realizzare programmi di riabilitazione, manutenzione, direzione e assistenza tecnica mirati ad incentivare l'attuabilità delle piccole e medie imprese.

STORIA DEL PROGETTO

La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (che da qui in avanti verrà indicata come "D.G.C.S.") e i Volontari delle Nazioni Unite / Risorse di Consulenza Internazionale a Breve Termine delle Nazioni Unite (che da qui in avanti verranno indicati come "UNV-UNISTAR"), memori del loro obiettivo comune di favorire uno sviluppo sostenibile nei Paesi in via di Sviluppo, riconoscendo il mutuo interesse ad unire le loro risorse e competenze, e al

fine di integrare l'assistenza a lungo termine esistente e di rafforzare la sostenibilità dei progetti di infrastrutture finanziati nel passato, in virtù del presente Accordo hanno concordato di fornire alti livelli di assistenza a breve termine nei seguenti settori:

- manutenzione dei progetti infrastrutturali esistenti;
- assistenza per lo sviluppo del settore privato, e in particolare delle piccole e medie imprese.

OBIETTIVI

Lo scopo principale dell'Accordo sarà rivolto a:

- fornire competenze altamente qualificate a breve termine nel settore della formazione professionale e della manutenzione industriale;
- elaborare e attuare programmi per il settore industriale rivolti soprattutto a questioni di riabilitazione, manutenzione e gestione mediante adeguate disposizioni relative alla assistenza tecnica.

Le attività del caso verranno attuate nei Paesi di cui verranno riconosciute le condizioni prioritarie e per progetti scelti dalla D.G.C.S.

Verrà data particolare importanza a che le attività vengano adattate al fine di aiutare il Paese beneficiario a potenziare la fattibilità delle sue piccole e medie imprese.

Nel primo anno di attuazione verranno considerati prioritari i seguenti Paesi: Albania, Angola, Argentina, Cile, Cina, Egitto, Eritrea, Etiopia, Giordania, Libano, Mozambico, Territori Occupati, Tunisia, Marocco.

Se nel periodo di validità dell'Accordo dovessero verificarsi necessità importanti o condizioni di emergenza le due Parti contraenti prenderanno in considerazione la possibilità di intervenire in Paesi non compresi nel precedente elenco.

ATTIVITA'

A) Un primo segmento delle attività consisterà nel selezionare e vagliare le richieste di assistenza UNISTAR e quindi nella scelta dei Volontari italiani piu anziani. Per facilitare l'accesso UNISTAR su base quotidiana ai candidati italiani qualificati, sara necessario costituire un nucleo speciale di consulenza in Italia. Questo nucleo sarà gestito da associazioni italiane senza scopo di lucro in grado di mobilitare alti dirigenti e professionisti con particolare conoscenza delle piccole e medie imprese.

Il nucleo (che si chiamerà "Centro di Coordinamento") avrà sede nei locali della Seniores Italia - Via Nazionale 39, 00184 Roma - Tel. (+) 39.6.4819540/4819541 - Fax (+) 39.6.4819554.

Il "Centro di Coordinamento" fungerà anche da punto di riferimento per questioni e rapporti tra l'UNV-UNISTAR e il settore privato e le associazioni italiane di alti dirigenti e professionisti.

Le condizioni di riferimento delle missioni preparate da UNISTAR verranno proposte alla D.G.C.S. per l'approvazione.

La D.G.C.S. si impegna ad inviare il più prontamente possibile i commenti su ogni missione preparata da UNISTAR al fine di assicurare una risposta tempestiva.

B) Le attività che in virtù del presenta Accordo verranno svolte dai Volontari Superiori saranno principalmente le seguenti:

- fornire assistenza per la manutenzione di progetti industriali realizzati dalla D.G.C.S. nei Paesi summenzionati;
- fornire aiuto/consulenza agli Enti Governativi della controparte per la preparazione di strategie di sviluppo del settore privato, comprese funzioni di addestramento, consigliare gli imprenditori locali e

dare informazioni su come gestire gli affari in un'economia di mercato:

- fornire aiuto/consulenza ad imprese già privatizzate mediante la creazione di capacità produttive in settori quali:
  - la gestione aziendale;
  - la gestione finanziaria e la contabilità dei costi;
  - la ristrutturazione aziendale;
  - le ricerche e le analisi di mercato.

FINANZIAMENTI

Il finanziamento concesso per il primo periodo di attuazione dal Governo italiano verra usato sulla base di un documento di bilancio che verrà preparato dall'UNV/UNISTAR e sottoposto all'approvazione della D.G.C.S..

Le Parti contraenti concordano che le tre principali componenti del bilancio saranno:

1) personale	$USA 525.000
2) missioni	$USA 55.000
3) costi amministrativi	$USA 45.000
Totale	$USA 625.000

MOZIONE AMMINISTRATIVA

L'UNV/UNISTAR provvederà a fornire:

- un rapporto completo su ogni missione che riguarderà anche gli aspetti finanziari;

- un breve rendiconto finanziario sulle attività;

- un rapporto finale ed un rendiconto finanziario dettagliato a conclusione del progetto.

Il presente Accordo della durata di un anno potrà essere prorogato, dopo un'adeguata revisione congiunta, nel caso la D.G.C.S. decidesse di concedere altri finanziamenti.

Lo stesso Accordo entrerà in vigore dopo che le due Parti contraenti avranno espletato le procedure interne.

Fatto a Ginevra, in duplice copia in lingua inglese, il 19.12.1995,

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per i Volontari delle Nazioni Unite
Giuseppe Baldocci	Bernard Fery
Ambasciatore	Vice Coordinatore Esecutivo dei Volontari delle Nazioni Unite

534.

Parigi, 15 gennaio 1996

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese relativo alla creazione di una Commissione intergovernativa per predisporre la realizzazione di un collegamento ferroviario ad alta velocità tra Lione e Torino

(Entrata in vigore: 4 aprile 1996)

ACCORDO

tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese relativo alla creazione di una Commissione intergovernativa per predisporre la realizzazione di un collegamento ferroviario ad alta velocità tra Lione e Torino

----

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese,

Convinti che la realizzazione di una linea ferroviaria ad alta velocità tra Lione e Torino potrà migliorare notevolmente le comunicazioni tra l'Italia e la Francia e fornire nuovo impulso alle relazioni fra i due Paesi;

Desiderosi di contribuire all'espansione delle relazioni e degli scambi fra gli Stati membri dell'Unione Europea, ed in generale tra gli Stati europei;

Desiderosi di attuare le decisioni adottate nei Consigli Europei di Corfù, Essen e Cannes che hanno consentito di selezionare, tra i quattordici progetti di infrastrutture prioritarie europee, il progetto di un collegamento ferroviario ad alta velocità tra Lione e Torino;

Desiderosi di attuare le decisioni adottate nei Vertici italo-francesi di Roma del novembre 1993 e di Aix en Provence del dicembre 1994;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Oggetto

E' istituita una Commissione Intergovernativa per seguire, a nome dei Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica Francese, l'insieme dei problemi connessi ai preparativi per la realizzazione della tratta internazionale Montmélian-Torino, nell'ambito della linea ferroviaria ad alta velocità tra Lione-Torino.

Articolo II

Competenze

In particolare, la Commissione è incaricata:

- dell'elaborazione di un progetto di Accordo Intergovernativo che definisca le caratteristiche generali del collegamento ferroviario, le relative modalità di realizzazione e di finanziamento ed i requisiti per la sua gestione;

- della determinazione e del controllo di programmi di studio tecnici preliminari all'entrata in vigore dell'Accordo Intergovernativo, ivi compresi studi vertenti sulla sicurezza, giuridici e finanziari;

- della definizione di progetti di capitolato relativi alla progettazione, al finanziamento, alla costruzione, alla gestione e alla manutenzione della linea in oggetto.

Articolo III

Collegamento con le comunità territoriali e le istanze comunitarie

La Commissione Intergovernativa informa e consulta le comunità territoriali italiane e francesi interessate, in particolare le Regioni più direttamente interessate, come la Regione Rhone-Alpes e la Regione Piemonte.

La Commissione Intergovernativa è abilitata, nell'ambito del suo mandato, ad istituire tutti i collegamenti con le istanze comunitarie che ritiene necessari.

Articolo IV

Collaborazione con reti, amministrazioni ed esperti

Per l'esecuzione del suo mandato, la Commissione si avvale della collaborazione delle Amministrazioni di ciascun Governo.

Essa può ricorrere, ove necessario, a qualunque organismo o esperto di sua scelta ed in particolare alle imprese ferroviarie e/o ai concessionari di infrastrutture, nonché a tutti gli organismi da essi dipendenti o ad essi associati, in particolare il Consorzio Europeo d'Interessi Economici "Alpetunnel".

Articolo V

Composizione

La Commissione è composta da due Delegazioni designate rispettivamente dal Governo della Repubblica Italiana e dal Governo della Repubblica Francese.

Ciascuna Delegazione è composta da un massimo di sette membri.

La Delegazione italiana comprenderà rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri, dell'Ambiente, dei Lavori Pubblici, dei Trasporti, del Tesoro, delle Finanze e dell'Interno.

La Delegazione francese comprenderà rappresentanti dei Ministri degli Affari Esteri, dell'Ambiente, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Economia e delle Finanze, del Bilancio e dell'Interno.

Articolo VI

Presidenza

Il Capo di ciascuna Delegazione svolge a turno, e per un periodo annuale, la Presidenza della Commissione.

Articolo VII

Regolamento Interno

La Commissione determina il suo regolamento interno.
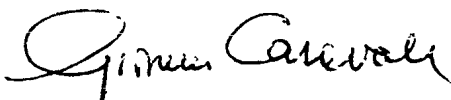
Articolo VIII

Entrata in vigore

Le Parti si notificheranno reciprocamente l'adempimento delle loro procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima di tali notifiche.
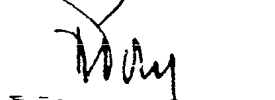
Fatto a PARIGI , il 15 GENNAIO 1996 , in due esemplari in lingua italiana e francese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

GIOVANNI CARAVALE
Ministro dei Trasporti e
delle Navigazione

Per il Governo della
Repubblica Francese

BERNARD PONS
Ministro delle Infrastrutture, dell'Abitazione,
dei Trasporti e del Turismo

535.

New York, 4 marzo 1996

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione per la realizzazione del progetto: «Donne, popolazione e ambiente; iniziative di sviluppo locale in America Centrale»

(Entrata in vigore: 4 marzo 1996)

AGREEMENT ON COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF ITALY AND THE UNITED NATIONS POPULATION FUND
for the implementation of the project "Women, Population and Environment: Local Development Initiatives in Central America"

Whereas the Government of Italy is prepared to support the promotion of "Women, Population and Environment: Local Development Initiatives in Central America "(RLA/93/P17) for a total amount of US$1.75 million;

Whereas the United Nations Population Fund, hereinafter referred to as UNFPA, is prepared to accept responsibility for ensuring implementation of the project in collaboration with an Italian NGO, the Government of Italy and UNFPA agree as follows:
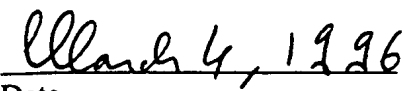
1. The Government of Italy contribution amounting to US$1.75 million will cover the cost of a project aiming at improving the status of women in the Departments of Ocotepeque in Honduras and Morazan in El Salvador, as mentioned in the project document. The contribution of the Government of Italy will be duly noted in the project document.

2. The project will effectively start on upon payment of the first installment.

3. UNFPA will exercise the oversight responsibility for the project, making every effort to ensure effective and timely delivery of inputs and production of outputs.

4. The Government of Italy contribution will not exceed US$1.75 million and will cover the entire cost of the project RLA/93/P17 plus an amount estimated at five per cent (5%) of project expenditures to cover project support costs (overhead).

5. The project will be implemented according to annual plans of operation to be jointly prepared and approved by UNFPA and the Government of Italy. The first of such plans will be prepared within three months from the project start. Subsequently, the plans of operation will be prepared on the basis of periodic joint monitoring or evaluation missions.

6. Funds due to UNFPA under this agreement shall be transferred in three installments. The first disbursement shall be made upon signature of this agreement by both parties to the UNFPA Contributions Account at Banca di Roma S.P.A., Via del Corso 307, Roma, Italy, Account no.: 800.58136, with specific instructions for deposit to RLA/93/P17. The following annual disbursements shall be linked to the approval by the Government of Italy of a progress report and a financial statement concerning the expenditures incurred by the project, prepared according to a jointly agreed scheme. Funds shall be utilized by UNFPA according to the agreed annual plans of operation.

7. UNFPA shall not make any modification to the project document, the plans of operation or the expenditures schedule without prior written approval from the Government of Italy.

8. UNFPA shall submit to the Government of Italy annual progress reports of project operations in accordance with monitoring procedures and a Final Project Report, establishing that planned activities have been implemented, upon completion of the project activities. Beyond formal monitoring and reporting requirements, UNFPA agrees to keep the Government of Italy informed of key issues, problems or progress in the project as they arise. Upon the completion of the project, the Government of Italy and UNFPA will effect a joint evaluation. Costs for this evaluation will be covered by UNFPA.

9 UNFPA shall administer a separate account for the funds in accordance with its financial regulations and other applicable rules and procedures. It shall submit to the Government of Italy a yearly financial statement showing funds received and spent for the project. This statement shall consist of an extract from UNFPA accounts after they have been audited by External Auditors, whose certificates will appear in the UNFPA Annual Financial Reports. At the end of the project, UNFPA will submit a final broken-down financial statement (for each item approved in the initial budget), certified by the UNFPA official responsible for accounting.

10. This agreement shall enter into force upon signature thereof by both parties and remain in force until the completion of all the activities of the project.

11. This agreement may be terminated by either party on ninety (90) days written notice to the other party. Notwithstanding the termination of this agreement, UNFPA will continue to hold any unutilized contribution until all commitments and liabilities have been satisfied and project activities brought to a satisfactory conclusion.

12. Any unspent balance that remains after satisfying all project commitments and liabilities shall be returned to the Government of Italy. Any interest accrued from temporary credit balances of the project funds and/or funds remaining after the completion of the project will also be returned to the Government of Italy..
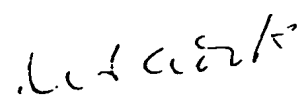
In witness whereof, the undersigned, duly authorized, have signed the present agreement done in New York on 26 February 1996, in two copies in the English language.
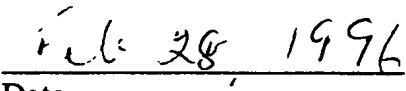
For the Government of the Italian Republic:

F. Paolo Fulci
Permanent Representative

March 4, 1996
Date

For UNFPA:

Nafis Sadik
Executive Director

Feb. 28, 1996
Date

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA IL GOVERNO ITALIANO E IL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER LA POPOLAZIONE

per l'attuazione del progetto "Donne, Popolazione e Ambiente: Iniziative di Sviluppo Locale in America Centrale"

Premesso che il Governo italiano è disposto ad appoggiare la promozione di "Donne, Popolazione e Ambiente: Iniziative di Sviluppo Locale in America Centrale" (RLA/93/P17) per un importo totale di 175 milioni di dollari USA;

Premesso che il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione, qui di seguito denominato UNFPA, è disposto ad assumersi la responsabilità di garantire l'attuazione del progetto in collaborazione con una ONG italiana,

Il Governo italiano e l'UNFPA concordano quanto segue:

1. Il contributo del Governo italiano, che ammonta a 1,75 milioni di dollari USA, coprirà il costo di un progetto volto a migliorare la condizione delle donne nei Dipartimenti di Octepeque in Honduras e Morazan in El Salvador, come risulta dal documento del progetto. Il contributo del Governo italiano sarà debitamente trascritto nel documento del progetto.

2. Al progetto sarà dato effettivo inizio al versamento della prima rata.

3. L'UNFPA sarà responsabile della supervisione del progetto, e si adopererà al meglio per garantire una efficace e tempestiva immissione degli input e la produzione dei risultati.

4. Il contributo del Governo italiano non sarà superiore ai 1,75 milioni di dollari USA e

coprirà l'intero costo del progetto RLA/93/P17, con l'aggiunta di un importo presumibilmente pari al cinque per cento (5%) delle spese del progetto, per coprire le spese di supporto al progetto (spese generali).

5. Il progetto verrà attuato in base a piani operativi annui preparati ed approvati congiuntamente dall'UNFPA e dal Governo italiano. Il primo di essi dovrà essere predisposto entro tre mesi dall'inizio del progetto. Successivamente, i piani operativi saranno preparati sulla base di controlli periodici congiunti o di missioni di valutazione.

6. I fondi da versare all'UNFPA ai sensi del presente accordo saranno trasferiti in tre rate, la prima delle quali sarà versata alla firma del presente accordo, sul Conto Contributi UNFPA, presso la Banca di Roma S.p.A., Via del Corso 307, Roma, Italia, Conto n. 800.58136, con specifiche istruzioni per i versamenti a favore dell'RLA/93/P17. I successivi versamenti annuali saranno legati all'approvazione, da parte del Governo italiano, di una relazione sullo stato di avanzamento e di una dichiarazione finanziaria relativa alle spese sostenute dal progetto, redatte in base ad uno schema concordato dalle due parti. I fondi saranno impiegati dall'UNFPA in base ai piani operativi annuali concordati.

7. L'UNFPA non apporterà modifiche al documento del progetto, ai piani operativi o alla tabella delle spese senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Governo italiano.

8. L'UNFPA presenterà al Governo italiano relazioni annuali sullo stato di avanzamento del progetto, in base alle procedure di controllo e, a conclusione delle attività del progetto, presenterà una Relazione Finale sul Progetto, attestante che le attività programmate sono state attuate. Oltre ai controlli formali ed alle relazioni, l'UNFPA conviene di tenere informato il Governo italiano circa le questioni

chiave, i problemi o lo stato di avanzamento del progetto, ogni qualvolta si renda necessario. A conclusione del progetto, il Governo italiano e l'UNFPA effettueranno una valutazione congiunta, il cui costo sarà sostenuto dall'UNFPA.

9. L'UNFPA amministrerà un conto separato per i fondi, in conformità con i suoi regolamenti finanziari e le altre norme e procedure applicabili e presenterà al Governo italiano una dichiarazione finanziaria annuale, in cui figurino i fondi incassati e spesi per il progetto. Tale dichiarazione consisterà in un estratto conto dell'UNFPA, sottoposto preventivamente a revisione da parte di Revisori Esterni, i cui attestati figureranno nelle Relazioni Finanziarie Annuali dell'UNFPA. A conclusione del progetto, l'UNFPA presenterà una dichiarazione finanziaria dettagliata (per ciascuna delle voci approvate nel bilancio iniziale), convalidata dal funzionario UNFPA responsabile della contabilità.

10. Il presente accordo entrerà in vigore alla firma delle due parti e resterà in vigore fino a completamento delle attività del progetto.

11. Il presente accordo potrà essere sospeso da una delle parti con preavviso scritto di novanta (90) giorni all'altra parte. A prescindere dalla sospensione dell'Accordo, l'UNFPA continuerà a mantenere tutti i contributi inutilizzati fino a quando non saranno stati onorati tutti gli impegni e le passività, e le attività del progetto portate a felice conclusione.

12. Il saldo rimanente dopo aver onorato tutti gli impegni e le passività del progetto sarà restituito al Governo italiano. Anche tutti gli interessi maturati sui saldi a credito temporanei dei fondi del progetto e/o i fondi che resteranno una volta completato il progetto saranno restituiti al Governo italiano.

13. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo, fatto a New York il 26 febbraio 1996 in due copie in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

F. Paolo Fulci
Rappresentante Permanente

4 marzo 1996

Per l'UNFPA

Nafis Sadik
Direttore Esecutivo

28 febbraio 1996

536.

Il Cairo, 31 marzo 1996

Scambio di Lettere per la valutazione dei fondi di contropartita di cui al Protocollo firmato a il Cairo il 20 novembre 1991 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, per l'utilizzazione dei fondi di contropartita, con Allegato

(Entrata in vigore: 31 marzo 1996)

L'Ambasciatore d'Italia

Cairo, 31.03.1996

Excellency,

I have the honour to refer to the Protocol of Counterpart Funds of the Italian Food Aid signed on November 20th, 1991, between our two Governments, in which is indicated that the two sides will proceed to an exchange of letters concerning the evaluation of Counterpart Funds to be agreed upon relating to each supply of food-stuffs sent to Egypt as Italian National Aid.

In this concern, I make reference to the third schedule of evaluation (copy herewith enclosed) sent to this Embassy, by your Interministerial Committee for Foreign Aid, in which the net amount of the Italian Food Aid Counterpart Funds for the first tranche of the Extraordinary Food Aid granted in consequence of the Gulf Crisis and consisting in a supply of 4776 MT of sunflower oil is Egyptian Pounds 12.645.936,534.

Considering that the Italian Government agrees on the contents of the above mentioned evaluation schedule, this letter and that of assent which Your Excellency will forward will make an integral part of the said Protocol, and will enter into force on the date of your Excellency's letter.

Please accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

Francesco Aloisi de Larderel
Ambassador of Italy

AMBASCIATA D' ITALIA - IL CAIRO
PER COPIA CONFORME
Il Cancelliere Capo
(Vincenzo SANGIGLIO)

Encl.: ./.

H.E. Dr.Ahmed Ahmed Goueli
Minister of Trade and Supply
99, Kasr El-Eini St.
Cairo

lt/goueli
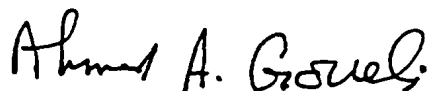
MINISTRY OF TRADE & SUPPLY
INTER-MINISTERIAL COMMITTEE
FOR FOREIGN AID

Counterpart Funds of the Italian Extraordinary Food Aid for Gulf Crisis (first tranche) amounting 11 billion Italian Liras granted to the Egyptian Government according to the Protocol signed in Rome on 12-13 February 1992.

Item	:	**Sunflower seeds oil**
Arrival Date	:	**November 1994**
Total Net Quantity	:	**4,776 M.T.**
Total Proceed of Selling	:	**LE 13,774,258.520**
Total Expenses	:	**LE 1,128,321.986**
Net Counterpart Funds	:	**LE 12,645,936.534**

Dr. Ahmed Ahmed Goueli
Minister of Trade and Supply

H.E. Francesco Aloisi De Larderel
Ambassador of Italy

ARAB REPUBLIC OF EGYPT
MINISTRY OF TRADE AND SUPPLY
MINISTER'S OFFICE

Cairo, March 31st 1996

Excellency,

I have the honour to refer to Your Excellency's letter dated March 31st, 1996 which reads as follow :

"I have the honour to refer to the Protocol of the Counterpart Funds of the Italian Food Aid signed on November 20th, 1991, between our Governments, in which is indicated that the two sides will proceed to an exchange of letters concerning the evaluation of Counterpart Funds to be agreed upon relating to each supply of food-stuffs sent to Egypt as Italian National Aid.
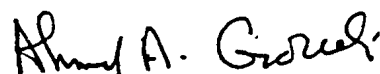
In this concern, I make reference to the third schedule of evaluation (copy herewith enclosed) sent to this Embassy, by your Inter-Ministerial Committee for Foreign Aid, in which the net amount of the Counterpart Funds for the first trench of the Extraordinary Food Aid granted in consequence of the Gulf Crisis and consisting in a supply of 4776 MT of sunflower oil is Egyptian Pounds 12,645,936.534.

Considering that the Italian Government agrees on the contents of the above mentioned evaluation schedule, this letter and that of assent which Your Excellency will forward will make an integral part of the said Protocol, and will enter into force on the date of Your Excellency's letter."

I have the honour to inform Your Excellency that the Government of the Arab Republic of Egypt agrees on the contents of this letter and attached enclosure.

Accept, Excellency, the renewed assurance of my highest consideration.

Sincerely,

Ahmed A. Goueli

Dr. Ahmed Ahmed Goueli
Minister of Trade and Supply

H.E. Francesco Aloisi De Larderel
Ambassador of Italy
Garden City, Cairo

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'Ambasciatore d'Italia

Il Cairo, 31.03.1996

Eccellenza,

ho l'onore di fare riferimento al Protocollo sui Fondi di Contropartita degli Aiuti Alimentari Italiani, firmato il 20 novembre 1991 fra i nostri due Governi, in cui si specifica che le due parti procederanno ad uno scambio di lettere sulla valutazione dei Fondi di Contropartita da concordare per ogni fornitura di generi alimentari inviata all'Egitto dagli Aiuti Nazionali Italiani.

A tale riguardo, mi riferisco al terzo prospetto valutativo (di cui allego una copia) inviato a questa Ambasciata dal vostro Comitato Interministeriale per gli Aiuti Esteri, in cui l'importo netto dei Fondi di Contropartita degli Aiuti Alimentari Italiani per la prima tranche degli Aiuti Alimentari Straordinari concessi in conseguenza della crisi del Golfo e corrispondenti ad una fornitura di 4776 MT di olio di semi di girasole risulta pari a 12.645.936,534 Lire Egiziane.

Poiché il Governo italiano è d'accordo sul contenuto del summenzionato prospetto valutativo, la presente lettera e la lettera di assenso che Sua Eccellenza invierà saranno parte integrante di detto Protocollo, ed entreranno in vigore alla data della lettera di Sua Eccellenza.

La prego di accettare i sensi della mia più alta considerazione.

Francesco Aloisi de Larderel
Ambasciatore d'Italia

H.E. Dr. Ahmed Ahmed Goueli
Ministro del Commercio e degli Approvvigionamenti
99, Kasr El-Eini St.
Il Cairo

MINISTERO DEL COMMERCIO E DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER GLI AIUTI ESTERI

Fondi di Contropartita generati dagli
Aiuti Alimentari Italiani
per la Crisi del Golfo (prima tranche)
corrispondenti a 11 miliardi di lire italiane,
concessi al Governo egiziano
in base al Protocollo firmato a Roma
il 12-13 febbraio 1992

Articolo	: olio di semi di girasole
Data di arrivo	: novembre 1994
Quantità Netta Totale	: 4.776 M.T.
Totale dell'Utile della Vendita	: LE 13.774.258,520
Spese Totali	: LE 1.128.321,986
Fondi di Contropartita Netti	: LE 12.645.936,534

Dr. Ahmed Ahmed Goueli Ministro del Commercio e degli Approvvigionamenti	H.E. F. Aloisi de Larderel Ambasciatore d'Italia

REPUBBLICA ARABA DI EGITTO
MINISTERO DEL COMMERCIO E DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
GABINETTO DEL MINISTRO

Il Cairo, 31 marzo 1996

Eccellenza,

ho l'onore di fare riferimento alla lettera di Sua Eccellenza in data 31 marzo 1996, il cui testo è il seguente:

"Ho l'onore di fare riferimento al Protocollo sui Fondi di Contropartita degli Aiuti Alimentari Italiani, firmato il 20 novembre 1991 fra i nostri due Governi, in cui si specifica che le due parti procederanno ad uno scambio di lettere sulla valutazione dei Fondi di Contropartita da concordare per ogni fornitura di generi alimentari inviata all'Egitto dagli Aiuti Nazionali Italiani.

A tale riguardo, mi riferisco al terzo prospetto valutativo (di cui allego una copia) inviato a questa Ambasciata dal vostro Comitato Interministeriale per gli Aiuti Esteri, in cui l'importo netto dei Fondi di Contropartita degli Aiuti Alimentari Italiani per la prima tranche degli Aiuti Alimentari Straordinari concessi in conseguenza della crisi del Golfo e corrispondenti ad una fornitura di 4776 MT di olio di semi di girasole risulta pari a 12.645.936,534 Lire Egiziane.

Poiché il Governo italiano è d'accordo sul contenuto del summenzionato prospetto valutativo, la presente lettera e la lettera di assenso che Sua Eccellenza invierà saranno parte integrante di detto Protocollo, ed entreranno in vigore alla data della lettera di Sua Eccellenza."

Ho l'onore di informare Sua Eccellenza che il Governo della Repubblica Araba di Egitto concorda sul contenuto della lettera e del suo allegato.

La prego di accettare i sensi della mia più alta considerazione.

Dr. Ahmed Ahmed Goueli
Ministro del Commercio e
degli Approvvigionamenti

H.E. Francesco Aloisi de Larderel
Ambasciatore d'Italia,
Garden City,
Il Cairo

537.

Roma, 27 maggio 1996

Accordo tra il Ministero degli Affari Esteri italiano e quello uraguaiano per l'applicazione nel campo economico dell'Accordo per la istituzione di un gruppo di monitoraggio

(Entrata in vigore: 27 maggio 1996)

A C C O R D O
PER L'APPLICAZIONE NEL CAMPO ECONOMICO
DELL'ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DI UN GRUPPO DI MONITORAGGIO

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Orientale dell'Uruguay,

ispirati dallo spirito di reciproca collaborazione che è stato la caratteristica costante dei rapporti fra i due Paesi, e che si è concretizzato negli svariati strumenti internazionali che li uniscono, in particolare quelli che regolano le aree di comune interesse, negli ambiti politico, sociale, economico, culturale, giuridico, ed altri;

raccogliendo i concetti contenuti nel comunicato congiunto emanato il 1° aprile 1995, in occasione della visita ufficiale in Uruguay di S.E. il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, in particolare per quanto riguarda la soddisfazione dei rispettivi Governi per i risultati derivanti dalle attività di cooperazione svolte ed ancora in corso e la disponibilità allo scambio di delegazioni imprenditoriali, al fine di analizzare le possibilità di lavoro congiunto in progetti di interesse reciproco;

considerando che entrambi i Ministeri degli Affari Esteri possono svolgere un ruolo di orientamento nel consolidamento e lo sviluppo di progetti di collaborazione fra i due Paesi, sia a livello pubblico che privato, nonchè nella promozione dello sviluppo economico bilaterale;

nell'intento di contribuire ad incentivare ed incrementare la collaborazione bilaterale economica, industriale e tecnica, sia a breve termine che a medio e lungo termine, tra i rispettivi agenti economici, siano essi enti pubblici o gruppi imprenditoriali privati;

considerando l'esperienza finora accumulata da diversi consorzi, istituti o gruppi imprenditoriali italiani ed uruguaiani;

in applicazione dell'Accordo per la costituzione di un Gruppo di Monitoraggio sottoscritto da entrambi i Governi in data 22 luglio 1995;

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il Ministero degli Affari Esteri italiano ed il Ministero degli Affari Esteri uruguaiano intensificheranno i loro contatti, nell'ambito del Gruppo di Monitoraggio, avvalendosi in particolare degli esperti, per parte italiana, del Ministero per il Commercio con l'Estero e, per parte uruguaiana, della Direzione Generale per gli Affari Economici del Ministero degli Affari Esteri, al fine di individuare i soggetti e le aree di mutua collaborazione e di coordinare le iniziative che verranno attuate nel quadro del presente Accordo.

Per gli aspetti organizzativi dei propri lavori il Gruppo di Monitoraggio si servirà di una Segreteria Tecnica curata, per parte italiana, dall'Istituto per il Commercio con l'Estero e, per parte uruguaiana, dalla Direzione Generale per gli Affari Economici del Ministero degli Affari Esteri.

ARTICOLO II

I soggetti e le aree di reciproca collaborazione e le iniziative da attuare in una prima fase riguarderanno principalmente, ma non esclusivamente, i seguenti settori di interesse speciali:

A) telecomunicazioni e informatica;
B) energia elettrica;
C) elettronica;
D) opere civili e infrastrutture di trasporti;
E) trasporti marittimi;
F) internazionalizzazione delle attività delle aziende italo-uruguaiane;
G) addestramento e formazione tecnica tra le aziende.

Allo scopo di considerare la gamma più ampia possibile delle attività economiche, il Gruppo di Monitoraggio potrà decidere direttamente l'inserimento di altri settori nell'elenco di cui sopra.

ARTICOLO III

Il livello di collaborazione rispetto ad ogni iniziativa di cui all'Articolo II verrà definito tramite accordi operativi specifici tra le rispettive aziende competenti in materia.

ARTICOLO IV

Nel rispetto delle legislazioni vigenti nei due Paesi i due Ministeri degli Affari Esteri incoraggeranno l'adempimento degli accordi operativi raggiunti tra le aziende, promuovendo lo scambio di personale, di informazioni e di documentazione tra i due Paesi.

ARTICOLO V

I due Ministeri degli Affari Esteri sottolineano che le aziende italiane ed uruguaiane sono tenute a rispettare la normativa nazionale in materia di riservatezza di informazione e documentazione tecnica nel quadro degli accordi operativi che verranno concordati.

ARTICOLO VI

L'applicazione del presente Accordo, l'individuazione e la definizione dei programmi di lavoro specifici, nonchè il monitoraggio dell'evoluzione delle iniziative in corso di realizzazione, saranno opportunamente oggetto di consultazioni in seno al Gruppo di Monitoraggio, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende italiane ed uruguaiane interessate.

ARTICOLO VII
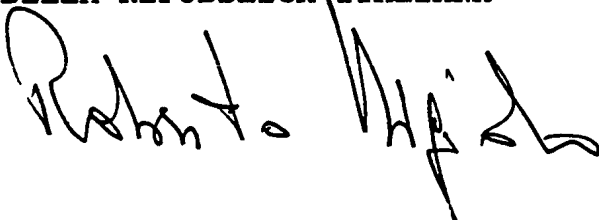
Il presente Accordo, che potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso, entrerà in vigore alla data della firma, avrà durata di due anni e potrà essere tacitamente rinnovato per periodi della stessa durata, a meno che una delle parti comunichi all'altra la propria volontà di porre fine allo stesso, nel qual caso scadrà dopo sei mesi dalla data della comunicazione.

La cessazione del presente Accordo non comporterà conseguenze sull'esecuzione, fino al completamento, dei programmi in corso.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo.

Fatto a Roma il 27 maggio 1996, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

96A4293

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651426) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata *agli atti delle Comunità europee:*
- annuale . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 1 6 4 2 9 6 *

L. 13.500